

IL FORUM

I COMUNICATI STAMPA DELLA CORTE COSTITUZIONALE*

Introduzione al Forum

MARILISA D'AMICO

Il fascicolo che qui si presenta è il primo pubblicato sotto la direzione del nuovo Comitato di Redazione della Rivista, che ha avviato i lavori nel solco della proficua esperienza degli ultimi anni.

È infatti grazie al Direttivo precedente e al Suo Presidente, Prof. Paolo Carnevale, che è stato inaugurato, a partire dal 2018, il *Forum* tematico con l'intento di "promuovere il dibattito fra studiosi intorno a temi che animano l'attualità del diritto costituzionale e che, tuttavia, non debbono avere il respiro corto della esclusiva congiunturalità" (P. CARNEVALE).

Il *Forum* ha così ospitato vivaci discussioni intorno a problematiche connesse alla cronaca istituzionale e giudiziaria che allo stesso tempo offrivano spunti capaci di interrogare il costituzionalista su nodi teorici cruciali, attinenti la forma di governo, la giustizia costituzionale, i diritti e alle libertà fondamentali.

Con questo spirito, il presente *Forum* è dedicato al tema dell'utilizzo e degli effetti dei comunicati stampa delle Corti costituzionali.

Diversamente da altre edizioni, specificamente destinate al confronto fra giovani studiosi, questo *Forum* raccoglie le riflessioni di massimi esperti della giustizia costituzionale, come il Prof. Roberto Romboli e il Prof. Antonio Ruggeri, fondatori della nostra Associazione, la Prof.ssa Lorenza Carlassare, la Prof.ssa Maria Cristina Grisolia, il Prof. Valerio Onida e la Prof.ssa Carmela Salazar; a loro va il sentito ringraziamento del Direttivo e del Comitato di Redazione per aver, ancora una volta, contribuito ad arricchire il dibattito scientifico della Rivista.

* Contributo sottoposto a referaggio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Rivista

Le Autrici e gli Autori hanno risposto a quesiti e suggestioni volti ad indagare il rapporto tra le nuove tecniche di comunicazione della Corte con le sue stesse decisioni, nonché con la tendenza della Corte ad “aprirsi alla società civile”.

La centralità del tema risulta lampante dalla nota recente riforma delle Norme integrative ed è chiaramente espressa dalla Presidente Marta Cartabia nell’ultima relazione sull’attività della Corte costituzionale che evidenzia come la Corte abbia “posto molte energie per sviluppare una comunicazione capace di raggiungere non solo gli operatori del diritto e gli specialisti, ma anche il pubblico generale. Ha moltiplicato i comunicati stampa. Ha rinnovato il sito internet. Si è resa presente sui social”.

Questa intensa attività di comunicazione è stata indispensabile, proprio secondo la Presidente, a garantire “«Apertura» che è stata la “parola d’ordine” a palazzo della Consulta”.

La riflessione che si è voluta aprire intende valorizzare questa nuova impostazione, ma non nasconde anche la preoccupazione che “comunicati ufficiali”, uniti a ulteriori strategie di comunicazione, possano costituire un pericolo per il Giudice costituzionale, esponendolo a un rapporto diretto e immediato con la società, estraneo al suo ruolo. La Corte, è bene ricordarlo, parla innanzitutto e soprattutto attraverso le sue decisioni.

INDICE

I Domanda (p. 360 ss.) - Come valuta l’impiego che la Corte costituzionale ha fatto dei comunicati stampa nel recente periodo, eventualmente anche guardando all’utilizzo dello strumento da parte delle Corti europee e di altri Tribunali costituzionali nazionali?

II Domanda (p. 377 ss.) - Che rapporto esiste (o dovrebbe esistere) a suo giudizio tra un comunicato stampa e la decisione della Corte?

III Domanda (p. 386 ss.) - Che relazione intercorre fra l’uso dei comunicati stampa e quella “apertura alla società civile” che ha indotto la Corte a riformare le Norme Integrative in punto di accesso al giudizio costituzionale?

I partecipanti al Forum (p. 398)

I Domanda

Come valuta l'impiego che la Corte costituzionale ha fatto dei comunicati stampa nel recente periodo, eventualmente anche guardando all'utilizzo dello strumento da parte delle Corti europee e di altri Tribunali costituzionali nazionali?

LORENZA CARLASSARE

La prima volta che ho dedicato seria attenzione a un Comunicato della Corte costituzionale sono rimasta interessata ma anche perplessa. Il Comunicato (20 maggio 2019), nel segnalare che la Corte con la sent. 122/2019 “ha *precisato* la propria giurisprudenza in materia”, riferendosi a sentenze precedenti, lasciava piuttosto incerti sulla natura della decisione: rovesciamento di giurisprudenza o interpretazione autentica? E lasciava incerti, di conseguenza, sugli *effetti* da essa prodotti sui rapporti concreti (M. BARONE, in *Giur.Cost*). Trattandosi di una vicenda processualmente complessa - che traversava diverse leggi e diverse pronunzie- lo scopo del Comunicato sembrava quello di *mettere in luce* in modo sintetico e chiaro il contenuto della sentenza e la sua (relativa) *novità*.

Il Comunicato può servire a diversi scopi: potremmo, ad esempio, definire ‘normativo’ lo scopo del Comunicato sul fine vita diramato “in attesa del Parlamento” il 25 settembre 2019. Altre volte lo scopo è semplicemente *notiziale* come nel Comunicato della Cassazione del 23.01.2020 relativo alla richiesta di referendum sul testo di non legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Lo scopo notiziale può essere congiunto ad altri scopi: la Corte costituzionale, nel *Comunicato del 16 gennaio 2020* (sull’inammissibilità del referendum elettorale per l’abolizione del metodo proporzionale nell’attribuzione dei seggi in collegi plurinominali), rendendo nota non solo l’inammissibilità della richiesta, ma pure la sua *motivazione* –“il quesito è eccessivamente manipolativo”– palesa anche un intento di *apertura alla società civile* la quale, attraverso il Comunicato, viene fatta *subito* partecipe delle ragioni della decisione.

L’apertura alla società civile era del resto esplicitamente dichiarata nel Comunicato dell’11 gennaio 2020 *La Corte si apre all’ascolto della società civile* che - si legge - “d’ora in poi, potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale”. E’ un discorso significativo e ricco di implicazioni politiche: dichiarando di voler essere giudicata dai cittadini oltre che dalla comunità degli studiosi, la Corte chiarisce anche (implicitamente) *verso chi* si sente *responsabile* riaffermando così la sua totale *indipendenza* dal potere politico (verso il quale, di certo, non sente di dover rispondere). E’ la voce della società civile quella che conta, la voce che la Corte vuole sentire.

C’è anche un altro profilo da considerare: si è parlato, a proposito della Corte, di “un’attenzione talvolta eccessiva e distorsiva sull’incidenza delle sue pronunce sull’opinione pubblica, sulla valutazione e sui commenti alle decisioni che appaiono sui media, in definitiva sull’immagine che può essere percepita all’esterno di essa” (E. CATELANI, *federalismi.it*, n. 8/2017). Può essere vero. Ma non sembra un’*attenzione* ingiustificata: in un tempo in cui tutti parlano di tutto e i cittadini, immersi in un chiacchiericcio incessante, rischiano di percepire una realtà confusa, preservare l’immagine e il prestigio di un organo fondamentale per la sopravvivenza della democrazia *costituzionale* mi pare *assolutamente essenziale*.

Il Comunicato stampa, dunque, purché sia chiaro e non generi incertezze, è da valutare positivamente anche per preservare l’immagine della Corte, oltre che come strumento per rafforzarne

l'indipendenza dal potere politico. La pluralità degli obiettivi che con esso possono essere perseguiti ne spiega bene l'impiego sempre più frequente.

MARIA CRISTINA GRISOLIA

Fra le molte “voci” (per utilizzare una felice immagine di G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le “voci di dentro” tra tradizione e innovazione*, in *Dir. soc.*, n. 2, 2018) di cui la Corte costituzionale si serve, i comunicati stampa ne rappresentano l'ultima espressione; la quale, come l'attuale *Forum* dimostra, è oggi oggetto di un ampio dibattito.

Non che, naturalmente, i comunicati stampa non siano stati ampiamente utilizzati anche in passato, ma è relativamente recente la nuova valenza comunicativa che essi hanno assunto nel complesso rapporto che caratterizza la relazione tra giudice costituzionale ed opinione pubblica.

La risposta alla domanda che ci è stata fatta non dipende, tuttavia, solo dalle nuove caratteristiche di questi strumenti di “informazione”. Essa non può, infatti, prescindere dal contesto nel quale tali strumenti si sono venuti sviluppando all'interno delle dinamiche che hanno caratterizzato questo rapporto; contesto senza il quale sarebbe difficile trovare la “luce giusta” che meglio ci permette di inquadrare la nuova realtà comunicativa.

Che gli organi costituzionali e, fra questi la Corte, abbiano fin dall'inizio sentito forte l'esigenza di instaurare una relazione diretta con l'opinione pubblica è un'affermazione quasi tautologica.

Molte sono state, infatti, le dimostrazioni dell'estremo interesse, da parte di chi è chiamato a svolgere funzioni fondamentali nel nostro ordinamento, a ricorrere all'uso dei più diversi strumenti di informazione. E ciò al fine di rendere edotta la società, e non solo i soggetti deputati, del proprio operato allo scopo di “informare”, ma anche di “aggregare” intorno ad esso il consenso necessario a garantirsi l'indispensabile legittimazione.

Le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie hanno poi irreversibilmente stigmatizzato questa realtà, mettendo a disposizione dei singoli attori costituzionali siti telematici (i siti web) in grado di trasmettere ad una comunità, virtualmente illimitata, una “immagine istituzionale” capace di veicolare la migliore rappresentazione del proprio ruolo e del proprio rilievo nel sistema.

L'assunto, tuttavia, è solo apparentemente banale.

Esso, infatti, si fonda su una preliminare, e affatto ovvia esigenza, generata dall'altrettanto forte bisogno di non affidare l'informazione intorno al proprio operato alle scelte incontrollate dei mezzi di comunicazione di massa, i quali, agendo per lo più sulla base delle istanze che provengono dalla società, finiscono per offrire solo ciò che essa richiede.

Il fine primario perseguito dalla Corte, come dagli altri soggetti istituzionali, è stato dunque quello di filtrare e trasmettere le informazioni che ritenesse più utili e più rispondenti ai propri fini istituzionali, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione (i comunicati stampa, per quanto ora ci riguarda, ma anche note, conferenze stampa e, non ultime, le esternazioni poste in essere dal Presidente e, eventualmente, dagli altri componenti del collegio) (M. FIORILLO, *Corte costituzionale ed opinione pubblica*, in V. TONDI DELLA MURA, M. CARDUCCI, R.G. RODIO (a cura di), *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, Torino, 2005).

Il giudice costituzionale è venuto così accumulando nel tempo un ricco armentario, raffinando contenuti e modalità dei mezzi utilizzati: non tutti, allo stesso modo, efficaci, ma tutti,

inevitabilmente, non immuni da imperfezioni e difetti, che ne hanno suggerito nel tempo una qualche successione temporale.

Sotto tale profilo, come sappiamo, la “regola d’oro” che ha guidato per molto tempo la comunicazione della Corte è stata sintetizzata nella massima per cui essa “parla (solo) con le sue decisioni”. Una regola, questa, facilmente ricollegabile, nella sua essenzialità, non solo al naturale riserbo che caratterizza i titolari di funzioni giurisdizionali, ma, per quanto riguarda specificatamente il giudice costituzionale, alla rigorosa difesa di quel principio di collegialità al quale esso si è sempre ispirato.

È dunque a difesa del proprio riserbo e della collegialità del suo operato che la Corte ha iniziato a comunicare essenzialmente attraverso le sue pronunce e le argomentazioni in esse espresse. Alle quali soltanto ha affidato la sua capacità di persuasione, ritenendo - e non a torto - che solo attraverso di esse si potesse assicurare quella oggettività e aderenza al “dato reale” (i contenuti delle sue decisioni), che non sarebbero state ugualmente salvaguardate dal ricorso ad altre forme di informazione.

E, tuttavia, il giudice costituzionale ha ben presto avvertito gli inevitabili limiti di questa scelta che, proprio in virtù della sua estrema specializzazione, non poteva che risultare circoscritta ad una sfera di soggetti che non andavano molto più in là dei soli esperti di settore e degli “addetti ai lavori”. Con la conseguenza di perdere “fette importanti di legittimazione”, particolarmente utili ad un organo che, in ragione della sua novità nel sistema istituzionale, non poteva certo contare sull’eredità lasciata dai suoi predecessori.

È proprio per supplire a questo “difetto” che possiamo ritenere che la Corte abbia deciso di ampliare il proprio “bagaglio comunicativo”, attingendo alle “voci” che le erano a disposizione.

Per prima, lo sappiamo, il ricorso all’abituale conferenza stampa, attraverso la quale il Presidente, all’inizio di ogni anno, è solito operare una significativa selezione delle pronunce del periodo appena trascorso. E ciò per sottolineare e spiegare ad una cerchia di destinatari, ben più ampia di quella che caratterizza la pubblicazione delle pronunce della Corte, profili, motivazioni, nessi politici, sociali, istituzionali, e quant’altro ritenga necessario ad una più approfondita comprensione dei singoli provvedimenti e degli indirizzi giurisprudenziali che ne caratterizzano lo sviluppo.

Le conferenze stampa del Presidente si sono venute così configurando come una sorta di “appendice” alle decisioni della Corte, attraverso le quali egli, parlando non solo in nome proprio ma in nome dell’intero Collegio, viene a spiegare o a difendere, a seconda dei casi, i provvedimenti assunti. Un’ “appendice” che è divenuta talmente rituale che - si è detto - si sia creata intorno ad essa una tale aspettativa da configurare una vera e propria consuetudine in tal senso. Così che, nel caso del suo mancato rispetto, sono nate reazioni e malcontenti (L. D’ANDREA, *La Corte... commenta se stessa (attraverso le conferenze-stampa del suo Presidente)*, in A. RUGGERI (a cura di), *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, Torino, 1994).

Potremmo, anzi, dire che, proprio la consapevolezza degli effetti benefici prodotti da tali relazioni, abbia fatto sì che la “voce” del Presidente, si sia ampliata ulteriormente attraverso l’uso da questo fatto (e, in alcuni casi, l’uso fatto anche dagli altri giudici) del c. d. potere di esternazione. Ovverosia, del sempre più frequente ricorso a manifestazioni informali del proprio pensiero che, sulla scia dell’impiego già fatto dal Capo dello Stato, ha cominciato a caratterizzare anche altri soggetti istituzionali, venendosi presto ad imporre, per quanto ora ci riguarda, con una valenza del tutto particolare.

L’uso del potere di esternazione del Presidente della Corte si è venuto, infatti, presto a trasformare da mero strumento volto ad aggregare una maggiore legittimazione intorno all’operato

della Corte medesima (secondo quello che il significato originario di tale potere), in uno strumento a forte valenza politica; utilizzato dai vari presidenti, nelle ordinarie sedi istituzionali ma anche in numerosi interventi ed interviste, per precisare i contenuti e calibrare gli effetti delle più discusse sentenze, oltre che per intervenire sulle più diverse questioni istituzionali.

Detto potere è venuto così ad acquistare un tale rilievo da essere addirittura visto quale parte integrante del complesso *arsenale* che la Corte si era venuta costruendo nel tempo attraverso l'ampia tipologia delle sue pronunce (M.C. GRISOLIA, *Alcune osservazioni sul potere di esternazione del Presidente della Corte costituzionale*, in R. ROMBOLI, *La giustizia costituzionale ad una svolta*, Torino, 1991). Quasi che il Presidente, messo da parte il ruolo di rappresentanza, quale è quello che testualmente è ad esso riconosciuto, abbia finito per esercitare una più ampia funzione di *rappresentazione* della posizione della Corte in riferimento agli indirizzi giurisprudenziali ma, più in generale, in riferimento alle diverse questioni emergenti dal dibattito politico-istituzionale che si veniva sviluppando nel tempo (G. ZAGREBELSKY, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 1988).

Molto si è discusso intorno a questo potere, e non è certo qui il caso di soffermarsi su tale problematica.

Mi pare, invece, importante mettere in rilievo i limiti e le contraddizioni (i “difetti”, come li abbiamo chiamati) di queste nuove forme di comunicazione.

Le conferenze stampa presidenziali e, ancor più, l'uso del c.d. potere di esternazione, infatti, hanno esposto la Corte al rischio di una possibile erosione di una rigorosa oggettività nella esposizione dei dati forniti, ma soprattutto di quel principio di collegialità che costituisce l'attributo essenziale di questo organo. Principio inevitabilmente *appannato* dalla confusa e difficile distinzione fra ciò che appariva essere la posizione del solo Presidente e ciò che, invece, si poteva ricondurre alla posizione di tutti i membri; costretti, invece, proprio in nome di esso, ad un discreto silenzio.

Non possiamo certo dire quanto ciò abbia potuto incidere sul progressivo cambiamento del comportamento assunto dall'organo di vertice della Corte. È un fatto che, nonostante gli eccessi di alcuni presidenti e delle molte opportunità offerte in questi anni dal dibattito politico ed istituzionale, esso si è convertito nel tempo ad una maggiore riservatezza.

In questo nuovo contesto si può, a mio parere, collocare il nuovo uso dei comunicati che, nato - come ha testimoniato a suo tempo uno dei presidenti - da una “piccola riforma” organizzativa, si è venuto sviluppando negli anni fino ad assumere le caratteristiche attuali. Ci riferiamo al potenziamento deciso dalla Corte del proprio Ufficio stampa. Il quale, fino a quel momento funzionante - sempre a detta di quel Presidente - attraverso l'apporto fornito dai singoli giudici e dai loro assistenti, veniva per la prima volta trasformato in un vero proprio ufficio tecnico.

Ad esso erano ora preposti “due pubblicisti laureati in giurisprudenza”, con il compito di ampliare l'esposizione mediatica della Corte, rendendo più diretta e comprensibile la sua attività: dalle notizie di minore interesse, come gli indirizzi di augurio o di cordoglio, a quelle concernenti l'organizzazione o la composizione dell'organo, fino ad arrivare alle notizie riguardanti le decisioni. In quest'ultimo caso, quando, per la particolare delicatezza e importanza della questione trattata, apparisse necessario rendere edotta con particolare immediatezza ed urgenza l'opinione pubblica del lavoro appena svolto (A. BALDASSARRE, *Prove di riforma dell'organizzazione e del funzionamento della Corte costituzionale: la mia esperienza*, in P. COSTANZO (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, Torino, 1996).

A partire da quella “piccola riforma” i comunicati stampa hanno fatto molta strada. E ciò sia in riferimento ai loro contenuti, sempre più caratterizzati da un taglio accattivante: “La prostituzione al tempo delle *escort*: la Consulta ‘salva’ la legge Merlin”, così si intitola, per fare un esempio recente,

il comunicato diffuso lo stesso giorno in cui è stata emessa la sentenza n. 141 del 2019. Sentenza con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato la costituzionalità delle norme che nel 1958 avevano abolito la regolamentazione della prostituzione (comunicato del 6 marzo 2019, su cui G. BATTAGLIA, *Intervento in Forum- Sull'ordinanza Cappato, in attesa di una pronuncia che verrà*, in *Rivista Gruppo di Pisa*, n. 1, 2019); sia, poi, più in generale, in riferimento alle modalità di redazione. Oggi affidate, per il profilo divulgativo, alla penna di una giornalista professionista.

Una trasformazione, questa, il cui rilievo è stato, d'altra parte, ben sottolineato proprio dalla Presidente Cartabia nella sua relazione annuale e, prima di lei, dal suo predecessore Lattanzi, là dove quest'ultimo tenne a sottolineare l'importanza di una informazione, affidata anche all'uso di comunicati che accompagnino le pronunce della Corte proprio al fine "di renderle più facilmente comprensibili da tutti" (v. rispettivamente la relazione del 28 aprile 2020 e del 21 marzo 2019).

Alla domanda, dunque, di come valutare l'impiego che la Corte ha fatto dei comunicati stampa nel recente periodo, non posso che rispondere con un giudizio positivo. Un giudizio che, però, deve essere accompagnato da due ulteriori precisazioni.

In primo luogo, che esso non possa prescindere dall'essere inquadrato nel processo evolutivo che, come appena tratteggiato, ha guidato gli sviluppi degli strumenti di comunicazione della Corte, rappresentandone la sua ultima e più moderna evoluzione.

In secondo luogo, che l'uso di tali comunicati rimanga fedele a quelle esigenze di oggettività e di rispetto del principio di collegialità, per le quali, nell'intento originario, essi sono stati rivalutati e potenziati.

Sotto tale profilo, non si può non sottolineare come manchi a tutt'oggi una qualche regolamentazione che disciplini nel dettaglio la materia (D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, in *Dir. soc.*, n. 2, 2018).

Per prassi consolidata il comunicato stampa è normalmente predisposto dal giudice relatore con l'ausilio del giornalista responsabile dell'Ufficio stampa, al quale è affidato il compito di aggiungere ai profili più squisitamente tecnici, tutti quegli elementi (a cominciare, come abbiamo visto, dal titolo) che possano soddisfare le esigenze di una più diretta informazione mediatica. Il testo del comunicato viene quindi approvato dal Presidente prima della sua pubblicazione sul web (G. D'AMICO, *Comunicazione e persuasione*, cit.; G. CANALE, *Intervento in Forum- Sull'ordinanza Cappato*, cit.).

Manca, dunque, una formale valutazione dell'intero collegio, alla quale ricondurre, specie nei casi più delicati e controversi, la decisione finale circa i contenuti e la stessa adottabilità dell'atto.

Un giudizio, il mio, dunque positivo, sia pure esso un giudizio *sub condicione*. E cioè subordinato all'obiettivo rafforzamento di quelle esigenze di oggettività e di collegialità, che hanno guidato la logica istituzionale che ne ha motivato l'assunzione nel processo evolutivo che abbiamo sopra tratteggiato.

VALERIO ONIDA

Il mio giudizio è complessivamente positivo. I comunicati stampa, pubblicati subito dopo la deliberazione del dispositivo da parte della camera di consiglio e prima della pubblicazione della decisione, informano tempestivamente i mezzi di comunicazione e quindi l'opinione pubblica, che di norma è interessata anzitutto a sapere, subito dopo lo svolgimento dell'udienza o della camera di consiglio, se la Corte ha deciso, ad esempio, per la incostituzionalità di una legge o per il rigetto o per l'inammissibilità della questione o del ricorso: anche se è vero che di norma il significato della

decisione può essere apprezzato solo conoscendone la motivazione. Si evitano in tal modo le indiscrezioni sulla camera di consiglio che altrimenti potrebbero comparire sui mezzi di comunicazione. Tuttavia – ma ciò riguarda più i mezzi di comunicazione – sarebbe bene che questi si interessassero di più di dare conto anche della intera decisione, con la sua motivazione, quando questa viene pubblicata: e sarebbe bene che l'Ufficio stampa della Corte, se già non lo fa, segnalasse subito ai media anche la pubblicazione (peraltro ovviamente accessibile a tutti) delle pronunce più attese.

ROBERTO ROMBOLI

Il comunicato stampa è strumento utilizzato da organi e soggetti differenti, con inevitabili ricadute sul suo significato, stile espositivo ed efficacia ed assume altresì caratteristiche differenti a seconda di quali siano, nelle intenzioni di chi lo scrive, i più diretti destinatari.

Anche con riguardo alla Corte costituzionale non si tratta di una novità degli ultimi anni e la sua finalità è quella di far conoscere e rendere pubbliche certe notizie concernenti l'attività dell'organo e, quando l'oggetto è rappresentato da decisioni approvate dal collegio, quella di fornire una informazione del contenuto, evitando fughe di notizie, travisamenti, strumentalizzazioni o errate letture (v. GRAGNANI, *Comunicati-stampa dal palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli "effetti preliminari" della dichiarazione d'incostituzionalità*, in *Rivista AIC*, 2/2013).

I comunicati vengono talvolta a funzionare quale strumento di informazione nei confronti di soggetti istituzionali, anche in considerazione della scarsa efficacia degli istituti di raccordo previsti nella normativa vigente, quali la comunicazione dell'ordinanza di rinvio ai presidenti di camera e senato oppure del consiglio regionale o le comunicazioni al parlamento da parte del presidente del consiglio dei ministri, previste dalla l. 400/88.

In certi casi il comunicato viene utilizzato anche per contrastare illazioni o false notizie che sono circolate in proposito, con il risultato - come sottolinea Carnevale (*Conclusioni*, in CHINNI (cur.), *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, Napoli, 2019, 216-217) – di perseguire un opportuno bilanciamento tra le esigenze comunicative ed il principio di riservatezza che deve essere assicurato alle attività del Giudice costituzionale.

E' sufficiente semplicemente scorrere i titoli dei comunicati della Corte per rendersi immediatamente conto della varietà dei loro contenuti (dalla comunicazione dell'avvenuta elezione di un presidente della Corte alla anticipazione del dispositivo di una importante pronuncia) che non consente di parlare dell'istituto in maniera unitaria, anche quando, come ritengo sia necessario, viene affrontato il problema di una disciplina del procedimento di approvazione e dei soggetti competenti a prendere le decisioni al riguardo del loro utilizzo e del loro contenuto.

Quale conseguenza della natura giurisdizionale della Corte, si riteneva che anche per il Giudice costituzionale dovesse valere il principio per cui esso, al pari degli organi giudiziari, "parla solo con le sue decisioni" (PASSAGLIA, *Qualche osservazione sulla comunicazione pubblica della Corte costituzionale*, in CONTI, MILAZZO (cur.), *La crisi del parlamento nelle regole della sua percezione*, Pisa, 2017, 109).

La fonte principale di conoscenza, di conseguenza, era e non poteva che essere la Gazzetta ufficiale dove, a partire dal 1986, vengono pubblicate tutte le pronunce numerate (sentenze e ordinanze) della Corte.

Solo in poche, limitate occasioni i mezzi di informazione si sono occupati di dare notizia di decisioni della Corte costituzionale.

Ricordo che, proprio nel corso di un convegno annuale del Gruppo di Pisa, che si tenne nel 1995 ad Imperia, l'allora presidente della Corte Antonio Baldassarre riferì di una "piccola riforma" dell'Ufficio stampa, dove non lavorava nessun laureato in giurisprudenza, determinata dalla assunzione a contratto di due pubblicisti laureati in giurisprudenza. Questo allo scopo di superare l'inconveniente derivato dal fatto che i comunicati stampa erano perlopiù redatti dai singoli giudici, che tendevano a evidenziare gli aspetti di novità della loro sentenza, che non avevano nessun interesse per i destinatari. "Il risultato è che i giornalisti si trovano di fronte alla sentenza senza nessuna mediazione effettiva, così che non avendo a loro volta una specifica preparazione nella materia giuridica trattata, prendono troppo spesso lucciole per lanterne" (*Prove di riforma dell'organizzazione e del funzionamento della Corte costituzionale: la mia esperienza*, in COSTANZO (cur.), *L'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale*, Torino, 1996, 17).

Se è vero che la Corte costituzionale è un giudice, è pure vero che nessuno ha mai negato le sue specificità, nel senso della necessaria presenza di elementi di "politicalità" ed è in conseguenza di ciò che la Corte ha utilizzato da tempo strumenti particolari per informare i mezzi di comunicazione e quindi l'opinione pubblica del suo operato. Questi sono stati principalmente le annuali conferenze stampa del presidente della Corte e il suo riconosciuto potere di esternazione.

In certi casi la conferenza stampa è stata lo strumento attraverso il quale il presidente ha meglio specificato, ed in alcune occasioni, integrato il contenuto ed il significato di pronunce o di singole affermazioni in esse contenute.

Si pensi, solo per fare un esempio, alla conferenza del presidente Gallo del 2013, nel corso della quale ebbe a sottolineare – con riguardo specificamente alla legge elettorale del 2005 ed alla mancata approvazione di una legge sulle coppie omosessuali – come i moniti espressi dalla Corte per sollecitare l'intervento del legislatore "non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l'affermazione – resa nell'esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia" (corsivo aggiunto).

Successivamente, stante il persistere della omissione legislativa, la Corte ha provveduto a sanzionare il legislatore attraverso le dichiarazioni di incostituzionalità della legge elettorale, nonché della previsione del c.d. divorzio imposto.

Negli ultimi anni la Corte costituzionale ha operato, a proposito dei comunicati stampa, un evidente cambio di passo.

Le ragioni di ciò sono spiegate in modo molto chiaro nella relazione del presidente Lattanzi tenuta nell'ambito di un incontro con il Tribunale costituzionale federale tedesco ed avente ad oggetto la "comunicazione della Corte costituzionale" (Karlsruhe 26-28 giugno 2019, www.cortecostituzionale.it).

In questa occasione Lattanzi ricorda come due anni prima era risultato che solo il 15% dei cittadini sapeva cosa fosse la Corte costituzionale e quali fossero le sue competenze e come tale mancata conoscenza fosse alla base della crisi di fiducia verso l'organo.

La ragione principale viene individuata nella tecnicità delle decisioni, per cui la necessità di "uscire dal palazzo" e di informare l'opinione pubblica in maniera diretta ed attraverso una forma semplice e chiara. Lo scopo è quello di far conoscere la Corte, di rendere accessibili le informazioni e gli atti, in modo da poter essere sempre "accompagnati dalla fiducia dei cittadini".

Relazionata a questa finalità è la decisione di potenziare la comunicazione, avvalendosi della prestazione di professionisti, estranei ai ruoli della Corte, allo scopo di dare ai comunicati stampa le

caratteristiche volute, adatte a perseguire lo scopo di raggiungere l'opinione pubblica e di poter essere utilizzati dagli organi di informazione.

Se fino ad un certo momento erano i giornalisti che filtravano per il pubblico le sentenze e gli aspetti più rilevanti delle stesse, adesso è la Corte che, con i propri comunicati stampa, offre loro un prodotto, scritto nella loro lingua, direttamente usufruibile.

Il presidente Lattanzi nella relazione sopra ricordata sottolinea come, per esperienza, i comunicati stampa della Corte vengono di regola recepiti integralmente dalla stampa.

Il significato e l'efficacia dei comunicati stampa sono stati poi enormemente valorizzati dalla predisposizione di un moderno sito web della Corte, organizzato in modo da privilegiare l'informazione per il cittadino e la formazione dell'opinione pubblica. Attraverso il sito è adesso possibile seguire l'intera attività della Corte, dal momento della predisposizione del ruolo (attraverso l'agenda) a quello della discussione e poi della decisione.

Con riguardo specificamente ai comunicati stampa, attraverso la loro archiviazione e suddivisione per categorie (agenda dei lavori; altri comunicati; pronunce anticipate; pronunce in evidenza; viaggi in Italia), la loro utilizzazione è divenuta fruibile ed interessante anche dopo il momento della notizia, a scopo ricostruttivo o interpretativo.

In conseguenza di tutto ciò è evidente che, negli ultimi anni, il numero dei comunicati stampa è decisamente aumentato, come testimoniato da puntuali ricostruzioni della dottrina (G. D'AMICO, *La Corte e le "voci di dentro": strategie comunicative e capacità persuasiva del giudice delle leggi nei suoi comunicati stampa*, in CARROZZA, MESSERINI, ROMBOLI, ROSSI, SPERTI, TARCHI (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. La Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro*, Pisa, 2018, 295 ss.; NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in CHINNI (cur.) *Potere e opinione pubblica cit.*, 77 ss.) e dalle relazioni dei presidenti della Corte.

Nella ricordata relazione di Lattanzi viene sottolineato come negli ultimi 19 mesi (novembre 2017-maggio 2019) i comunicati stampa relativi a decisioni sono stati ben 79, dei quali 32 "anticipatori" e 47 relativi a decisioni già depositate.

Nel corso dei primi quattro mesi dell'anno in corso, i comunicati stampa relativi a pronunce sono già 18 (su 84 pronunce totali), di cui 5 del primo tipo e 13 del secondo, mentre il totale dei comunicati è di 45 (oltre ai suddetti: agenda dei lavori 7; altri comunicati 13; viaggi in Italia 7).

Stante il ruolo che i comunicati stampa sono venuti ad assumere, naturale che questi abbiano attirato l'attenzione della dottrina ben oltre quanto finora accaduto e questo forum ne è ulteriore dimostrazione.

Importante diviene allora la scelta di procedere o meno al comunicato e poi di quale contenuto dargli ed anche con quale titolo presentarlo (v. sull'importanza del titolo le osservazioni di FAMIGLIETTI, *Intervento*, in *Forum sull'ordinanza Cappato (Corte cost. ord. 207/2018) in attesa della pronuncia che verrà*, www.gruppodipisa.it).

A quest'ultimo proposito chiara in certi casi risulta la volontà di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica con titoli ad effetto ("la prostituzione al tempo delle escort: la Consulta 'salva' la legge Merlin"), come in altri quella di evidenziare alcuni fra i diversi contenuti della decisione ("inammissibile il conflitto tra poteri sollevato dal Pd ma i singoli parlamentari possono ricorrere alla Corte").

Nel secondo caso si tende a valorizzare un elemento (legittimazione del singolo parlamentare) non così innovativo, in quanto applicativo di una consolidata giurisprudenza circa la nozione di potere dello Stato, sulla cui base la Corte ha legittimato al ricorso per conflitto tra poteri il singolo ministro o il pubblico ministero. La scelta per un siffatto titolo potrebbe essere sintomo della volontà di

bilanciare il mancato accoglimento della denuncia di una chiara riduzione del dibattito parlamentare su una legge così importante come quella di approvazione del bilancio dello Stato, con l'apertura al ricorso del singolo parlamentare, che viene quindi ad essere enfatizzata, anche oltre la sua effettiva portata.

Con riguardo al noto caso Cappato, i comunicati stampa relativi alla ordinanza interlocutoria 207/2018 con cui la Corte ha rinviato la trattazione di circa un anno, sono stati due, uno "anticipatorio" ("Caso Cappato, vuoti di tutela costituzionale. Un anno al parlamento per colmarli") e l'altro "esplicativo" ("Punibilità dell'aiuto al suicidio: al legislatore la disciplina dei limiti. Le indicazioni della Corte").

Al riguardo innanzi tutto un paio di curiosità: nella ordinanza della Corte si legge "visti l'atto di costituzione di M. C." e "uditi gli avvocati (...) per M. C.", dove l'imputato viene indicato con le iniziali a tutela della riservatezza, mentre nel comunicato dell'Ufficio stampa della stessa Corte si parla di "caso Cappato" (!).

La seconda: a conclusione del primo comunicato si dice che "resta ovviamente sospeso il giudizio *a quo*", con la evidente intenzione di tranquillizzare l'opinione pubblica che, fintanto che non vi sarà la pronuncia definitiva, l'imputato non sarà giudicato e condannato sulla base della normativa impugnata. Avvertenza giustificabile per il cittadino comune, cui il comunicato è rivolto, mentre la cosa è di tutta evidenza per chi conosce un poco l'andamento del processo costituzionale. Il fatto che con l'ordinanza di rinvio il giudice *a quo* deve rimettere alla Corte pure tutti gli atti del processo comporta senza dubbio alcuno che il giudice debba attendere la conclusione del giudizio costituzionale.

Era quindi prevedibile che una simile ovvietà non sarebbe stata riportata pure nella stesura del provvedimento, in quanto rivolto stavolta a tecnici o almeno esperti della materia. Invece così non è stato e la stessa frase ricorre anche nella ordinanza ("rimarrà nel frattempo sospeso anche il giudizio *a quo*"), con la differenza che, rispetto al testo del comunicato, viene cancellata la parola "ovviamente" (!)

La complessa vicenda relativa all'aiuto al suicidio e l'articolata ordinanza interlocutoria hanno affrontato molti e diversi aspetti i quali tutti avrebbero potuto essere sintetizzati nei titoli, per cui essi appaiono indicativi di una precisa volontà che credo possa essere individuata nel voler evidenziare come la Corte ha richiamato il legislatore alle proprie responsabilità, invitandolo con decisione ad intervenire, allo scopo di informare l'opinione pubblica di aver fatto il possibile perché fosse il parlamento a decidere. In tal modo quando – nel caso ampiamente prevedibile di inerzia del legislatore – sarà la Corte a sostituirlo nel dettare la disciplina dei limiti alla punibilità dell'aiuto al suicidio, l'opinione pubblica sarà immunizzata dalle accuse a carico della Corte di protagonismo e di essersi sostituita in compiti spettanti al potere legislativo.

L'informazione non può mai essere imparziale, dal momento che la scelta di come presentare una notizia, il risalto da dare alla stessa (in prima pagina o in ottava), il contesto in cui viene inserita, influiscono inevitabilmente su come questa viene concretamente percepita.

Ciò vale ovviamente pure i comunicati stampa della Corte costituzionale, una volta che questa ha deciso di seguire gli stessi criteri di efficacia e di diffusione propri dei mezzi di informazione.

In base a questa conclusione diviene quindi di estrema importanza il contenuto dei comunicati e chi lo decide, secondo quali criteri e seguendo quale procedimento.

Una banalizzazione del contenuto della decisione potrebbe nascondere, come rilevato da Elena Malfatti (*Intervento*, in *Forum sull'ordinanza Cappato* cit.), la volontà di attrarre l'opinione pubblica

“per distrarla poi (tanto più nell’età del *tweet*) dalle motivazioni della pronuncia che vengono ad anticipare”.

Attualmente non è sempre chiaro come si pervenga alla decisione del comunicato stampa e chi decida il contenuto.

Alcuni recenti interventi hanno sottolineato come il procedimento sia diversificato a seconda del tipo di comunicato, in certi casi è necessaria una previa delibera del collegio, in altri si chiede a quest’ultimo solo di fornire indicazioni al presidente, il quale in altri ancora procede direttamente senza alcuna indicazione (G. D’AMICO, *La Corte e le “voci di dentro”* cit., 303-304).

E’ stato posto in rilievo come di regola il comunicato sia predisposto dall’estensore con l’ausilio dell’ufficio stampa per adattarlo alle esigenze giornalistiche e come il testo sia approvato dal presidente, e non dal collegio, stante la inidoneità del comunicato a produrre effetti giuridici (CANALE, *Intervento, in Forum sull’ordinanza Cappato* cit.).

Il presidente Lattanzi, nella già ricordata relazione sulla comunicazione della Corte, rileva come la scelta di fare un comunicato venga valutata da tutti i giudici al momento della lettura collegiale del testo della decisione o anche successivamente ad iniziativa dell’estensore o del presidente e come il criterio di scelta sia elastico. La scelta non si fa per tutte le sentenze “importanti”, ma “si fa quando la sentenza costituisce una ‘notizia’, che può anche essere rappresentata da un passaggio significativo della motivazione, da segnalare e valorizzare per evitare che sfugga alla generalità dei cittadini o sia manipolato oppure strumentalizzato”.

Quanto alle modalità di approvazione Lattanzi specifica che “è sempre il giudice, o un suo assistente, a scrivere una prima bozza del comunicato, che poi viene rivisto dalla persona responsabile della comunicazione della Corte e ricostruito con una struttura standardizzata. Questo lavoro in comune serve anche a far acquisire al comunicato un linguaggio meno tecnico e più facilmente comprensibile. Il testo, e il titolo, vengono sottoposti alla valutazione finale del presidente”.

Stante il significato che i comunicati stampa della Corte sono venuti ad assumere, credo debba essere condivisa l’esigenza da alcuni sottolineata (CHINNI, *Prime considerazioni su Corte costituzionale e opinione pubblica*, in CARROZZA, MESSERINI, ROMBOLI, ROSSI, SPERTI, TARCHI (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso* cit., 291-293) di una regolamentazione della materia, come avvenuto ad esempio da parte del tribunale costituzionale tedesco (SPERTI, *Corte costituzionale e opinione pubblica* in *Dir. e soc.*, 2020, fasc. 4, 737).

ANTONIO RUGGERI

Occorre fare una preliminare precisazione. I comunicati stampa sono – com’è noto – un contenitore o un veicolo di notizie le più varie, alcune delle quali in tutto slegate dalle decisioni (così, ad es., quelle riguardanti vicende dei giudici, i “viaggi” dei giudici stessi, di alcuni anche dopo la fine del mandato, nelle scuole o nelle carceri, l’agenda dei lavori e, di recente, le novità di notevole spessore concernenti la gestione dei processi nel tempo dell’emergenza da coronavirus, ecc.); altre, di contro, riguardanti le decisioni stesse, ed è su di esse che specificamente punterò l’attenzione. Credo, d’altronde, che anche coloro che hanno progettato questo *forum* abbiano ad esse in particolare guardato, secondo quanto è peraltro testimoniato dai due quesiti immediatamente seguenti.

Cruciale rilievo è, poi, da assegnare al modo con cui il comunicato si pone in rapporto alla decisione cui fa riferimento e, per ciò stesso, al tempo di emissione del comunicato, se cioè preceda ovvero segua il deposito della decisione stessa. Nel primo caso, il comunicato è emesso – per dir così

– “al buio”, specie laddove sia adottato a ridosso della decisione e prima ancora che la stessa sia approvata nella sua versione finale che potrebbe, poi, ora risultare condizionata dal comunicato (v. A. CELOTTO, *I “comunicati stampa” aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?*, in *Giur. cost.*, 5/2009, 3728 ss.; A. GRAGNANI, *Comunicati-stampa dal Palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli “effetti preliminari” della dichiarazione d’incostituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1/2013, 531 ss. e A. VACCARI, *Il ruolo dei comunicati stampa nel recente “caso Cappato”*, in AA.VV., *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, a cura di D. Chinni, Napoli 2019, 185 ss.) ed ora – ed è una evenienza non rara – non coincidere anche in punti di non secondario rilievo con la sintesi che ne fa il comunicato stesso. L’ipotesi, per vero, potrebbe verificarsi anche nel secondo caso, testimoniando dunque che la redazione dello stesso non è stata adeguatamente vigilata ed accurata (avverte del rischio che “la notizia comunicata non corrisponda al dato reale” anche G. D’AMICO, *Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra tradizione e innovazione*, in *Dir. soc.*, 2/2018, 237 ss. e 244 per il riferimento testuale).

Sia chiaro: non ne faccio una colpa a chi ne è l’artefice. Non è affatto agevole “tradurre” o convertire il linguaggio tecnico-giuridico in espressioni “digeribili” da chi giurista non è ed alle volte – a dirla tutta – non è neppure particolarmente attrezzato culturalmente sì da poter cogliere come si deve l’essenza del discorso racchiuso nel comunicato. Ciononostante, una maggiore attenzione non sarebbe forse stata talvolta inopportuna.

Faccio solo un esempio al riguardo che traggio da uno studio di una sensibile studiosa (E. MALFATTI, *Intorno alla dignità della persona umana, nel “vocabolario” più recente della Corte costituzionale*, in AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’*, a cura di R. Romboli, Torino 2017, 491 in nt. 16). Ebbene, nel comunicato relativo ad una discussa pronunzia della Corte, la n. 84 del 2016, del 22 marzo 2016, concernente la eventuale destinazione degli embrioni crioconservati alla ricerca scientifica, si discorre di “*dignità dell’embrione*” mentre nella decisione suddetta, pur facendosi richiamo di tale concetto, evocato nelle memorie delle parti, la soluzione del caso s’incentra poi sul “*rispetto del principio della vita*”, a giudizio della Corte bisognoso di essere bilanciato, in base ad indicazioni rimesse all’apprezzamento discrezionale del legislatore, con le esigenze della ricerca scientifica. E non occorre – com’è chiaro – qui richiamare le animate discussioni, ad oggi riaccesi specie dopo *Cappato*, attorno ai concetti di “vita” e di “dignità” per avere conferma della loro non coincidenza.

Ora, la tempestività della comunicazione delle notizie ha un suo indiscutibile rilievo e pregio (il comunicato cui ho appena fatto riferimento è dello stesso giorno dell’adozione della decisione, mentre il deposito di quest’ultima si è avuto il 13 aprile, a distanza dunque di venti giorni) ma – come si vede – fa correre rischi che finiscono poi, per un verso, con il ricadere sull’intera Corte e, per un altro verso, con l’incidere sui rapporti tra il Presidente e il collegio, esposti a negative conseguenze di tutta evidenza (si sofferma con esempi sulla sottolineatura del ruolo del Presidente per il tramite dei comunicati E. CATELANI, *Giustizia costituzionale tra “anima politica” ed “anima giurisdizionale” e sua incidenza sulla forma di governo*, in AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso*, cit., 275 ss.). Forse, è da valutare l’opportunità di tornare allo “stile” asciutto dei primi comunicati, azzerando del tutto o, quanto meno, rendendo il più possibile duttile la parte “motiva” – se così vogliamo chiamarla – dei comunicati riguardanti decisioni non ancora depositate, sì da evitare o almeno circoscrivere fin dove possibile l’alea suddetta. Allo stesso tempo, potrebbe tornare utile tenere sotto il controllo dell’intero collegio la stesura del comunicato (di quest’avviso si è dichiarato

anche D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, in *Dir. soc.*, 2/2018, 276 ss.; fa ora notare A. SPERTI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Dir. soc.*, 4/2019, 779, con riguardo ai comunicati che precedono il deposito della pronuncia, che sia da presumere la loro sottoposizione al collegio, della quale tuttavia non si fa parola nella descrizione fatta dal Presidente G. Lattanzi del modo con cui si fa luogo alla formazione dei comunicati stessi, rimessi al vaglio del Presidente del collegio: v. la relazione su *La comunicazione della Corte costituzionale*, in www.cortecostituzionale.it, 4).

Si aggiunga un dato di non secondario interesse, costituito dalla crescita considerevole del numero dei comunicati specie negli anni a noi più vicini (il totale di quelli emessi nel 2018 e nel 2019 è di circa un centinaio per anno, poco più della metà dei quali tuttavia non concerne specificamente le decisioni: una media dunque di poco al di sotto di uno ogni tre-quattro giorni, compresa la pausa estiva...). La qual cosa, per un verso, attesta, senza ombra di dubbio, che la Corte avverte in modo viepiù intenso il bisogno di un “dialogo” fitto e ininterrotto con la pubblica opinione, oltre che con la cerchia degli operatori istituzionali, degli studiosi, dei giuristi in genere; per un altro verso, rende per la sua parte eloquente testimonianza di quella vistosa emersione della c.d. “anima” politica a svantaggio di quella giurisdizionale in relazione alla quale numerosa dottrina non ha celato la propria preoccupazione. Non a caso, d'altronde, le questioni maggiormente scottanti sono fatte oggetto di plurimi comunicati, sia prima sia dopo il deposito della decisione, specie allo scopo di precisare passaggi argomentativi particolarmente delicati (v., nuovamente, A. SPERTI, 782 s.). Si rammenti, per tutte, la vicenda relativa alla pronuncia sull'*Italicum*; più di recente, prima del deposito della sent. 10 del 2020 si è avuto un comunicato emesso lo stesso giorno, il 16 gennaio 2020, della camera di consiglio conclusasi con la decisione d'inammissibilità della domanda referendaria avente ad oggetto la disciplina elettorale, cui ha fatto seguito un secondo comunicato avvenuto lo stesso giorno del deposito, il 31 gennaio 2020, con il quale si dà notizia di quest'ultimo e si riassumono i punti maggiormente salienti della decisione stessa.

Ora, questo dato s'inscrive pienamente in una generale tendenza, di cui specie nel tempo a noi più vicino si sono avute e seguitano ad aversi numerose e convergenti testimonianze, volta a rimarcare viepiù l'“anima” politica della Corte a fronte di quella “giurisdizionale”, in talune circostanze lasciata in ombra o, diciamo pure, interamente sacrificata (v., inoltre, M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in AA.VV., *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, cit., 77 ss.).

D'altronde, i “viaggi” dei giudici nelle scuole e nelle carceri (ma perché non pure negli ospedali o in altri luoghi ancora nei quali beni della vita o interessi costituzionalmente protetti si trovano sotto stress ed alle volte obbligati a sottostare a gravi incisioni?) rendono eloquente conferma di questa tendenza e, con essa, del bisogno della Corte di alimentare incessantemente la propria “legittimazione” – come è d'uso chiamarla – attingendo dalla pubblica opinione consenso e rinnovato vigore per il proprio operato [ho, ancora di recente, invitato a fermare l'attenzione sul punto nel mio *La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 24 gennaio 2020; cfr. in tema i punti di vista manifestati da D. CHINNI nello scritto sopra richiamato, 255 ss., e A. SPERTI, 735 ss., spec. 752 ss.].

La Corte – sappiamo tutti bene – è un giudice unico nel suo genere; ha, appunto, doppia “anima”, ma – qui è il punto – è pur sempre un... *giudice*. La fonte della sua legittimazione sta, dunque, nella Costituzione, nei suoi valori, nei principi e nelle regole che vi danno voce; ed è facendo vivere questi ultimi e mantenendosi ad essi costantemente fedele che la Corte si “rilegittima” senza sosta, non già facendo ricorso agli strumenti dei quali usualmente e tipicamente si avvalgono gli

operatori politici (come pure di certo la Corte non si “rilegittima” – ma il punto non è ora di specifico interesse per il nostro confronto – discostandosi dai canoni stabiliti per l’esercizio della giurisdizione costituzionale: cosa che giudico sommamente inopportuna e controproducente).

Ebbene, un siffatto modo di operare comporta – a me pare – il rischio, che poi non saprei francamente dire se e in che misura possa quindi essere scongiurato, di ingenerare nella pubblica opinione l’impressione che il massimo garante del sistema costituzionale, a conti fatti, si confonda con i decisori politici. Lo svilimento del principio della separazione dei poteri e, talvolta, il suo sostanziale accantonamento – mi è venuto più volte di dire e tengo qui pure a ribadire – finisce poi con il ridondare e risolversi in un pregiudizio proprio per quei diritti fondamentali nei quali – secondo la mirabile formula dell’art. 16 della Dichiarazione del 1789 – è l’essenza della Costituzione, nell’accezione invalsa nei Paesi di tradizioni liberali, la cui salvaguardia tanto sta a cuore al giudice delle leggi (che pure non si trattiene, all’occorrenza, di posporli ad altri interessi giudicati in una data vicenda processuali meritevoli di prioritaria tutela).

Consiglierei, dunque, per chiudere sul punto, di ridurre il numero dei comunicati specificamente riguardanti le pronunzie della Corte, riservandoli ancora di più rispetto al presente alle sole decisioni di specifico interesse per la pubblica opinione, e di limitare in modo asettico il riferimento al solo *decisum*, laddove il comunicato preceda la pubblicazione delle decisioni stesse, dando quindi maggiore spazio alle decisioni già depositate, delle quali dovrebbe ad ogni buon conto farsi una sintesi purgata di ogni termine che possa non apparire neutrale e fedele interprete della motivazione (opportuno, al riguardo, il “metodo” seguito nei casi maggiormente delicati e scottanti di fare ampio ricorso a frammenti della decisione riportati in modo testuale: così, ad es., nel comunicato relativo all’adozione della ordinanza n. 207 del 2018 su *Cappato*, per quanto anche la selezione dei frammenti stessi, e non di altri, possa ovviamente esporsi a rilievi).

CARMELA SALAZAR

Per rispondere alla domanda, mi sembra opportuno partire dalla prassi, ricostruibile attingendo ai dati ricavabili dal sito della Corte, nella cui *home page* i comunicati vengono inseriti non appena adottati, per essere poi archiviati nella sezione ad essi dedicata (per notazioni in merito all’affacciarsi della Consulta sul *web*, v. P. COSTANZO, *La Corte costituzionale come “nodo” della Rete*, in *Consulta Online*, 1/2015, 264 ss.; M. NISTICÒ, *Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web*, in AA.VV., *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, in AA.VV., *Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, a cura di D. Chinni, Napoli 2019, 77 ss.).

Si ha così modo di rilevare, in primo luogo, la crescente frequenza nel ricorso a tale strumento. Ad esempio, nel 2003 – anno in cui i comunicati “debuttero” sul sito – quelli relativi alle decisioni si attestano a 16, in seguito si riducono a uno (nel 2005, nel 2011, nel 2015 e nel 2016: negli altri anni scompaiono), per poi risalire a 8 nel 2017, a 32 nel 2018 e a 38 del 2019: sembra quasi che la possibilità di darne diffusione immediata attraverso il *web* abbia spinto il Giudice delle leggi, nel tempo, a “prendere sul serio” il ruolo di “diretto comunicatore” (in proposito, v. A. SPERTI, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in *Dir. soc.*, 4/2019, 737; G. D’AMICO, *Comunicazione e persuasione a Palazzo della Consulta: i comunicati stampa e le «voci di dentro» tra tradizione e innovazione*, in *Dir. soc.*, 2/2018, 248 ss.).

Inoltre, dalla sezione del sito relativa all'Ufficio stampa, si apprende che la responsabile della comunicazione è una giornalista professionista, e che l'Ufficio «gestisce, secondo le direttive del Presidente, la comunicazione istituzionale e le relazioni con i *media*. Predispone e diffonde comunicati sull'attività e sulle decisioni più rilevanti della Corte, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale. Propone, realizza e segue, anche su dispositivi mobili, i contenuti necessari a illustrare e ad approfondire la conoscenza della Corte, del suo ruolo, del processo costituzionale. Gestisce la comunicazione anche sui principali *social network* e sul canale *Youtube*. Analizza i risultati statistici relativi agli accessi sul sito *online* e sui *social*. Cura e seleziona la produzione fotografica e video riguardanti l'attività e l'immagine del Presidente e dei Giudici nonché gli eventi e le iniziative sulla Corte. Ordina e seleziona la stampa nazionale ed estera per l'informazione del Presidente e dei Giudici e per l'attività dei servizi della Corte. Monitora l'immagine della Corte sui principali *social media*».

Ora, considerando che anche l'illustrazione delle modalità di comunicazione della Corte fa parte della strategia comunicativa adottata dall'Ufficio stampa, quella che affiora dalle indicazioni adesso richiamate punta chiaramente sulla sottolineatura dell'attuale stagione di ridefinizione dei rapporti tra il Giudice delle leggi e l'opinione pubblica, non molto dissimile da quella attraversata da altre Corti, specie con riferimento alla relazione con i *media* tradizionali e con la Rete (indicazioni in A. SPERTI, *Corte costituzionale*, cit., 757 ss.; per notazioni critiche sul processo di “mediatizzazione” della Corte, v. spec. A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, spec. 268 ss.). Tale temperie è contrassegnata da innovazioni di evidente rilievo: dall'aggiornamento tecnologico dei canali che la Consulta utilizza per relazionarsi con l'“esterno” (a quelli prima menzionati si aggiunge, dall'inizio del 2020, l'*account* aperto su *Twitter*, destinato, tra l'altro, ad ospitare i comunicati), al “Viaggio in Italia” organizzato in occasione del 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione, che ha condotto i giudici costituzionali nelle scuole e nelle carceri, ed alla riscrittura delle Norme integrative (d'ora innanzi, N. I.) che ha “aperto” il processo costituzionale all'“ascolto” della società civile, per riprendere il titolo del comunicato che ha dato notizia di tale novità. Può infine aggiungersi la mostra, allestita nel Palazzo della Consulta, intitolata “Il volto della Corte”, in cui sono presenti i ritratti fotografici delle donne e degli uomini che lavorano nel Palazzo della Consulta insieme ai giudici costituzionali.

Tornerò nella risposta alla terza domanda sul processo di rinnovamento dei rapporti tra la Corte e la società civile. Restando per ora sui comunicati, appare chiaro che la scelta di affidare la responsabilità dell'Ufficio stampa ad una giornalista professionista si spiega non tanto con riferimento alla stesura quelli che potrebbero definirsi “a contenuto meramente informativo”, in quanto relativi a iniziative organizzate dalla Corte ed aperte al pubblico (convegni, seminari, cerimonie, etc.), al calendario dei lavori e ad altri aspetti rilevanti della vita istituzionale dell'organo (l'elezione del Presidente, la nomina, l'elezione o le dimissioni dei singoli giudici) o, ancora, al funzionamento degli uffici (ai comunicati, ad esempio, è stata affidata la pubblicizzazione delle misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19). Il contributo derivante dall'esperienza e dalla competenza di una giornalista professionista appare prezioso ai fini della composizione dei comunicati sulle decisioni: con i quali, in sostanza, le pronunce vengono corredate di un testo che offre delle stesse una “riscrittura”, la quale – per riprendere le notazioni svolte dal Presidente Lattanzi in occasione della conferenza svolta nel 2019 – mira a renderle «più facilmente comprensibili da tutti» (così, G. LATTANZI, *Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi*, in www.cortecostituzionale.it, 2).

In questa luce, può dirsi che i comunicati sulle decisioni si inseriscono nell'orbita del potere di esternazione della Corte costituzionale al pari della conferenza annuale del Presidente, anche se, a differenza di questa, essi consentono al Giudice delle leggi di rivolgersi all'opinione pubblica in qualsiasi momento e senza alcuna mediazione, con l'ampio risalto derivante dal loro inserimento sul sito (da ultimo, v. A.I. ARENA, *L'esternazione del pubblico potere*, Napoli, 2019, spec. 171 ss.). Eppure, una similitudine di fondo tra le due modalità di esercizio del potere di esternazione può trovarsi nella circostanza che, come accade in occasione della conferenza, anche nei comunicati la Corte resta – benché in modo del tutto peculiare – entro i confini delle domande di giustizia che le vengono rivolte. In entrambi i casi, infatti, l'ampiezza del discorso appare limitata da un orizzonte pre-definito: l'esternazione della Corte ha ad oggetto le pronunce – nel loro insieme, con riferimento all'anno che precede la conferenza, ovvero singolarmente considerate, nel caso dei comunicati – così che la Corte “parla”, in sostanza, delle risposte offerte a quelle domande. È come se il principio *ne eat iudex ultra petita partium*, in cui si rispecchia l'“anima giurisdizionale” della Corte, si proietti al di fuori delle dinamiche processuali, che ne costituiscono l'*habitat* naturale, e si “innervi” nell'esercizio del potere di esternazione, in cui si riflette, invece, l'“anima politica” della Consulta: l'equilibrio così raggiunto tra le sue due “anime” consente alla Corte di “parlare” all'opinione pubblica anche al di fuori delle motivazioni delle proprie decisioni, senza per questo smarrire il ruolo di garante della Costituzione.

Per la verità, può notarsi come, in occasione della conferenza, il Presidente della Corte goda di un certo margine di discrezionalità nella strutturazione della propria relazione, derivante dall'ampiezza dell'oggetto della stessa, abbracciando essa la giurisprudenza costituzionale di un intero anno. Peraltro, come è noto, nella prassi il Presidente non si limita a riportare in modo acritico la messe dei dati relativi al *corpus* delle decisioni, ma da tale insieme trae spunti per “commentare” singole pronunce, insieme alle linee di fondo desumibili dal tracciato giurisprudenziale, e per includere nel proprio discorso anche notazioni ulteriori, in genere sul sistema di giustizia costituzionale nel suo complesso, nonché sulla collocazione della Corte nell'ordinamento: tanto che può notarsi una certa “personalizzazione” della relazione presidenziale [per tutti, v. L. D'ANDREA, *La Corte commenta ... sé stessa (attraverso le conferenze stampa del suo Presidente)*, in AA.VV., *La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale*, a cura di A. Ruggeri, Torino, 1994, 376 ss.; G. AZZARITI, *Il ruolo del Presidente della Corte costituzionale nella dinamica del sistema costituzionale italiano*, in AA.VV., *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, a cura di P. Costanzo, Torino, 1996, 182 ss.; M. FIORILLO, *Corte costituzionale e opinione pubblica*, in AA.VV., *Corte costituzionale e processi di decisione politica*, a cura di V. Tondi della Mura, M. Carducci, R. G. Rodio, Torino, 2005, 90 ss.]. Tuttavia, poiché il Presidente incontra i *media* nella veste di rappresentante della Corte (art. 22, Reg. gen.), egli non può spingersi sino al punto di trasformare la conferenza annuale in un “pulpito” per dichiarazioni che, non riguardando o non intersecando il tracciato della giurisprudenza costituzionale dell'anno precedente, si presentino per ciò solo quali affermazioni svolte a titolo meramente personale, al di fuori del potere (e del *dovere*) di rappresentanza della Corte (v. spec. T. MARTINES, *Il Presidente della Corte costituzionale*, ora in *Opere*, II, Giuffrè, Milano, 2000, 755 ss.). La “personalizzazione” della relazione incontra, pertanto, il limite derivante dall'oggetto (pur ampio) della relazione, limite che si aggiunge al vincolo – gravante, in realtà, su ogni componente della Corte, in occasione di qualsiasi esternazione – al mantenimento del segreto della camera di consiglio ed al rispetto del principio di collegialità, cui spetta un particolare rilievo in un sistema di giustizia costituzionale che, come il nostro, non ammette l'opinione dissenziente, né quella concorrente.

Analogo discorso può riferirsi anche ai comunicati sulle decisioni, con la duplice precisazione che, in questo caso, il limite oggettivo appare più rigido – essi dovrebbero riferirsi esclusivamente alla singola pronuncia di volta in volta presa in considerazione – e che si tratta di strumenti di cui la Corte si serve, come essa stessa afferma, per «farsi conoscere e farsi capire» anche al di là della cerchia della “comunità dei chierici”, nella consapevolezza che ciò «significa far conoscere e far capire la Costituzione» (così, G. LATTANZI, *op. loc. cit.*),

Il senso dei comunicati, dunque, non può ritrovarsi nella ricerca della *captatio benevolentiae* di più o meno ampie componenti del “Paese reale”, obiettivo privilegiato della strategia comunicativa di molti esponenti politici, oggi perseguito soprattutto attraverso un uso sapiente (e talvolta spregiudicato) dei *social media*. In particolare, il conformismo rispetto all’opinione maggioritaria accenderebbe un cortocircuito insanabile ed auto-distruttivo per un organo consustanzialmente contro-maggioritario, che «inciderebbe non solo sulla terzietà ed imparzialità della Corte, ma al tempo stesso favorirebbe [...] la marginalizzazione di opinioni minoritarie altrettanto rilevanti per la collettività e più rispettose della Costituzione di quella maggioritaria» (in tal senso, v. A. SPERTI, *Corte costituzionale*, cit., 776). I comunicati mirano, invece, al consolidamento della legittimazione della Corte *attraverso la sottolineatura della persistente attualità della Costituzione*, rendendo manifesta, in modo intelligibile ai più, l’inesauribile capacità della Carta repubblicana di esprimere soluzioni concrete ai problemi del presente. In tal senso, del resto, si è espresso il Presidente Lattanzi quando ha precisato, nel corso di un’intervista, che «le sue direttrici la Corte non può che trarle dalla Costituzione, riaffermando le regole fondamentali della democrazia, della libertà, dell’uguaglianza, della solidarietà. In altre parole, la Corte non può seguire e non segue gli umori del Paese se non coincidono con quelli della Costituzione» (v. G. LATTANZI, *La nostra Costituzione, uno scudo per i più deboli che siano italiano o stranieri*, in *La Repubblica*, 31. 1. 2019, 2.).

Poiché il fine dei comunicati è quello di rendere le decisioni «comprensibili da tutti», e non soltanto dagli «esperti» (così, G. LATTANZI, *Relazione del Presidente*, cit., 2), il linguaggio in cui essi si esprimono non può ricalcare pedissequamente il lessico tecnico-giuridico: se fosse così, essi conterrebbero la *sinossi* delle decisioni o la *sintesi* delle stesse (su di esse, v. A. SPERTI, *Corte costituzionale*, cit., 781). Non è un caso che l’una e l’altra, nel passato, siano state predisposte ed inserite sul sito *in aggiunta* ai comunicati, per essere di recente accantonate, probabilmente perché la circostanza che sulla medesima pronuncia si appuntassero più testi “illustrativi-esplicativi”, redatti tuttavia in linguaggi differenti, rischiava di creare confusione – specie nei profani del diritto – conducendo perciò all’esito diametralmente opposto a quello perseguito (in tema, v. G. D’AMICO, *Comunicazione*, cit., 248 ss.). L’investitura di una giornalista professionista nella direzione dell’Ufficio stampa si spiega, allora, proprio perché i comunicati “raccontano” il caso giudiziario affrontato dalla Corte a chi *non* è un giurista: e poiché, come Italo Calvino fa dire a Marco Polo in uno dei dialoghi con Kublai Khan in *Le città invisibili*, «chi comanda al racconto non è la voce: è l’orecchio», essi attingono ampiamente al linguaggio “comune”.

Stando così le cose, i comunicati sulle decisioni si presentano come frutto di un’operazione di *traduzione da un linguaggio ad un altro*: senonché, è noto che *tradurre* significa, talvolta, *tradire*, anche al di là delle intenzioni di chi cura il passaggio dal testo originario a quello nuovo, specialmente nei casi in cui il tradimento possa consumarsi persino nella presenza o nell’assenza di una congiunzione. In tal senso depono il comunicato del 26 settembre 2019 su *Fine vita: correzione di errore materiale nel testo del Comunicato del 25 settembre 2019*, ove si legge: «Attenzione, nel comunicato stampa diffuso ieri, dal titolo In attesa del Parlamento la Consulta si pronuncia sul fine vita, per un refuso alla riga 8 compare, invece della disgiuntiva “o”, la congiunzione “e”. Quindi,

l'espressione corretta (peraltro tratta dall'ordinanza n. 207 del 2018) è la seguente: "... fonte di sofferenze fisiche o psicologiche"» (in proposito, v. A. VACCARI, *Il ruolo dei comunicati stampa nel recente "caso Cappato"*, in AA.VV., *Potere e opinione pubblica*, cit., 185 ss.).

La Corte, pertanto, dovrebbe spendere la massima attenzione per evitare che nella "traduzione" qualcosa vada perduto o venga aggiunto, determinando una divergenza "sostanziale" tra le decisioni e i comunicati che ad esse si riferiscono, ma anche per scongiurare il pericolo che la "semplificazione" degeneri in "banalizzazione" (in tal senso, v. G. D'AMICO, *Comunicazione*, cit., 239).

Peraltro, questi profili problematici assumono un'ampiezza diversa a seconda che i comunicati siano diffusi contestualmente alla pubblicazione della decisione, ovvero – come sovente accade – subito dopo la camera di consiglio, "anticipando" il deposito della stessa. L'esigenza della corrispondenza "sostanziale" di cui si è detto si manifesta con riguardo ai primi, affinché essi, segnando i passaggi essenziali del testo definitivo di decisioni già pubblicate, si presentino quali "mappe" che agevolano – e implicitamente, *sollecitano* – la lettura delle stesse. Naturalmente, non è detto che essi accendano davvero, ad ampio raggio e sistematicamente, la curiosità di chi non abbia già un interesse – tipicamente: professionale o scientifico – ad apprendere i contenuti delle pronunce costituzionali. Tuttavia, all'agevolazione della comprensione del diritto può estendersi il ragionamento relativo all'agevolazione della conoscibilità dello stesso: se è vero che essa non comporta automaticamente l'interesse verso di esso, può, comunque, favorirne il fiorire o il rinvigorirsi (v. B. BRANCATI, *La conoscibilità del diritto online*, in AA.VV., *Internet e Costituzione*, a cura di M. Nisticò - P. Passaglia, Torino, 2014, 222).

Nel caso dei comunicati che "anticipano" le decisioni della Corte, occorre tenere in conto che essi rendono noto l'esito del giudizio in un momento in cui l'*iter* processuale non si è ancora concluso (in tema, con varietà di accenti, v. A. CELOTTO, *I "comunicati stampa" aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?*, in *Giur. cost.*, 5/2009, 3728 ss.; A. GRAGNANI, *Comunicati-stampa dal Palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli "effetti preliminari" della dichiarazione d'incostituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1/2013, 531 ss.; D. CHINNI, *La comunicazione della Corte costituzionale: risvolti giuridici e legittimazione politica*, in *Dir. soc.*, 2/2018, 276 ss.). Pertanto, per un verso è possibile che il comunicato susciti l'assunzione di prese di posizione opposte da parte delle forze politiche, e che questo influisca sull'inserimento nella motivazione della decisione di argomenti che, altrimenti, la Corte non avrebbe sviluppato: il che non è un male in sé, ma potrebbe diventarlo, se – ad esempio – dalla motivazione emergesse uno "schieramento di campo" a favore o contro una particolare, identificabile posizione tra quelle manifestatesi nella discussione pubblica [cfr. A. RUGGERI, *La "democratizzazione" del processo costituzionale: una novità di pregio non priva però di rischi*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 24. 1. 2020].

Inoltre, il rispetto del principio di collegialità esige che, qualora il comunicato riporti alla lettera stralci integrali della futura decisione, questi siano previamente approvati *ad hoc* dalla (maggioranza della) Corte (G. D'AMICO, *Comunicazione*, cit., 252). In proposito, appare ambigua la formula utilizzata sovente, per cui «in attesa del deposito della pronuncia l'Ufficio stampa fa sapere...»: o le informazioni dell'Ufficio stampa sono classificabili come semplici *rumors* – ma allora non dovrebbero trovare risalto sul sito della Corte – o, come sembra ovvio, esse provengono direttamente da quest'ultima.

Infine, i comunicati in esame si rivelano problematici anche per un altro aspetto, qualora essi "anticipino" l'annullamento di una norma. Se, infatti, sino alla pubblicazione della decisione di incostituzionalità la norma è formalmente ancora *sub iudice* – dunque, sino ad allora se ne deve

presumere la conformità a Costituzione e la piena applicabilità, tranne che, per ovvi motivi, nel giudizio *a quo* – è anche vero che l'intera collettività è stata posta in grado di sapere che si tratta di una prescrizione di cui è già stata accertata l'incostituzionalità, e che perciò è “moritura” [v. P. CARNEVALE-D. CHINNI, To be or not to be (online)? *Qualche considerazione sul rapporto fra web e organi costituzionali*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 25. 11. 2019, 3]. In realtà, non esistendo alcun obbligo di collegamento al sito della Corte, tutti possiamo *legittimamente* ignorare l'esistenza dei comunicati. Ciò non toglie che qualora cittadini sprovvisti di adeguate competenze in ambito giuridico vegano a conoscenza dell'“anticipazione”, essi possano essere indotti ad adeguare il proprio comportamento alla “ufficializzazione” della dichiarazione di incostituzionalità, esponendosi così a forme di responsabilità.

Ora, si comprende che questi comunicati permettono alla Corte di bloccare il rincorrersi sui *media*, ed in particolare sulla Rete, di «spifferi, preannunci, voci, illazioni di più vario genere sulla pronuncia adottata [...] nello spazio di tempo fra la sua assunzione, la formulazione della motivazione e la pubblicazione» [v. P. CARNEVALE-D. CHINNI, To be or not to be (online)?, cit., 10]: specie quando siano in gioco temi particolarmente “divisivi”, ad esempio perché eticamente sensibili o per la loro alta caratura politica, non è materialmente possibile evitare che ciò accada, così che, come è stato rilevato, l'“anticipazione” si traduce in «un esternare a tutela della riservatezza “impossibile”, motivato da una sorta di coscienza della fragilità» (v. ancora P. CARNEVALE-D. CHINNI, *op. loc. ult. cit.*). Tuttavia, se il fine dei comunicati va ricercato nel consolidamento della legittimazione della Corte, nel senso prima chiarito – e non nella instaurazione di una sorta di “competizione” con i *media* – quelli ora in esame mostrano qualche elemento di contraddittorietà, poiché la situazione di incertezza che ingenerano potrebbe ritorcersi negativamente sull'immagine del Giudice delle leggi. Tali considerazioni inducono ad auspicare una riduzione dei comunicati “anticipatori” delle decisioni, quanto meno nel caso delle pronunce di accoglimento, tenuto conto che, comunque, appare opportuno che essi siano adottati soltanto quando sia davvero necessario evitare o limitare il danno di «interpretazioni fantasiose o arbitrarie» (G. LATTANZI, *La comunicazione della Corte costituzionale*, in www.cortecostituzionale.it, 3), purché sia certo che la pubblicazione della pronuncia possa sopraggiungere in un arco temporale molto ridotto. Ma nel testo dovrebbe, di volta in volta, chiarirsi che l'“anticipazione” non riguarda gli effetti della decisione, i quali si produrranno soltanto in seguito alla futura pubblicazione della stessa.

II Domanda

Che rapporto esiste (o dovrebbe esistere) a suo giudizio tra un comunicato stampa e la decisione della Corte?

LORENZA CARLASSARE

Il Comunicato stampa dovrebbe rispecchiare in forma breve e semplificata il contenuto della decisione, eventualmente indicando (quando vuol essere un'apertura alla società civile) le *ragioni* e gli *effetti* della pronuncia. Costruire un legame fra cittadini e istituzioni di garanzia è fondamentale per la coscienza civile di un popolo, in particolare in Italia dove il distacco rispetto alle istituzioni

politiche è forte ed è assai scarsa la conoscenza della Costituzione con i suoi valori. Marta Cartabia, Presidente della Corte costituzionale, in un'intervista televisiva recente, ha sottolineato l'importanza di diffondere i valori della Costituzione "affinché chiunque possa comprendere i motivi delle sentenze e non solo gli 'uditori' specializzati". Ma già la *Relazione annuale del Presidente Giorgio Lattanzi (21 marzo 2019)* spiega che nel settantesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione la Corte, per partecipare alle celebrazioni, "è uscita dal Palazzo della Consulta per parlare della Costituzione, per raccontarla, e ha intrapreso dei 'viaggi', il "viaggio nelle scuole" e poi il "viaggio nelle carceri", mossa dall'idea "di diffondere la cultura della Costituzione, farne capire i valori ma anche la protezione che essa rappresenta per tutti". La scelta del carcere, dopo le scuole- afferma il Presidente- "ha appunto voluto significare che la Costituzione è di tutti ed è per tutti", che la Costituzione "non è una di legge come le altre, sia pure posta a un livello superiore, ma ... un lascito dei costituenti, che sta a tutti noi ... custodire e conservare".

MARIA CRISTINA GRISOLIA

Tra i comunicati utilizzati dalla Corte per "informare" sui più diversi profili che la riguardano, quelli che accompagnano le sue pronunce sono naturalmente i comunicati che più interessano.

Molte, infatti, sono ormai le tipologie che li caratterizzano: dai comunicati emessi dopo il deposito in cancelleria del provvedimento assunto; a quelli emessi durante l'*iter* processuale che porterà alla decisione della Corte. Infine i comunicati pubblicati dopo la deliberazione del dispositivo, ma prima del suo deposito in cancelleria.

Nessuna regola disciplina tale scelta. La decisione, dunque, di come e quando utilizzare tali forme di comunicazione rimane nell'assoluta discrezionalità della Corte, ovvero (in mancanza di qualsivoglia indicazione) o del suo Presidente o dell'intero collegio. E ciò, presumibilmente, ogniqualvolta il caso in discussione abbia assunto una particolare valenza mediatica o quando, per la particolare delicatezza della materia trattata, si voglia evitare che si producano non volute aspettative o illusioni. Quasi che - si è detto - proprio la rinuncia ad una doverosa riservatezza svolga, paradossalmente, una funzione di salvaguardia della stessa attraverso la sterilizzazione dei suoi possibili nemici (P. CARNEVALE, *Conclusioni*, In D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, cit.).

Nessun problema pone naturalmente il primo tipo di comunicato.

Il deposito in cancelleria della sentenza, ormai perfetta in tutti i suoi elementi, costituisce già una forma di pubblicità che viene solo ampliata e rafforzata attraverso l'emissione del comunicato. Sta solo, come abbiamo detto, nella discrezionalità del giudice costituzionale aggiungere questa ulteriore forma di comunicazione, che può, ripeto, dipendere da vari motivi; non ultima, naturalmente, l'importanza del caso trattato e l'aspettativa che può sorgere intorno alla decisione appena assunta.

Più dubbi pone il secondo tipo, relativo ai comunicati che accompagnano l'*iter* processuale di alcune questioni.

Per fare qualche esempio, naturale è il richiamo ai comunicati emessi dalla Corte in occasione della decisione relativa al c.d. "caso Cappato" e, prima ancora, a quelli che hanno accompagnato la questione relativa al c.d. *italicum*; la legge elettorale della Camera dei deputati approvata nel 2015.

Caso, quest'ultimo, nel corso del quale, si sono susseguiti un numero particolarmente numeroso di comunicati: prima, quello che annunciava la decisione di rinviare la questione a nuovo ruolo; poi un altro comunicato che informava circa la fissazione dell'udienza pubblica. È seguito, quindi, un

comunicato che spiegava le ragioni per cui non era stato possibile fissare l'udienza precedente; dopo questo, un altro comunicato aggiornava la vicenda processuale; di seguito ad esso, veniva emesso un comunicato che spiegava le ragioni di inammissibilità degli intervenuti in giudizio; infine, un ultimo comunicato descriveva i contenuti di una sentenza che, però, non era stata ancora depositata in cancelleria (M. NISTICÒ, *Corte costituzionale e strategie comunicative*, in D. CHINNI (a cura di), *Potere e opinione pubblica*, cit.).

Alla base di questa sequenza, vi è evidentemente una scelta politica, che, come già sottolineato, può essere legata alla necessità di stemperare le tensioni che circondavano le aspettative sorte intorno ad una questione particolarmente delicata.

Ad ogni modo, non mi pare che la decisione di “accompagnare” pubblicamente l'iter processuale presenti seri inconvenienti. Tranne forse quello, in realtà affatto trascurabile, di sottoporre il giudice costituzionale ad una sorta di sovraesposizione, che potrebbe alterare il delicato equilibrio che sottende il rapporto tra le esigenze di riservatezza che caratterizzano l'attività di un organo giurisdizionale e quelle di una efficace informazione.

Il caso più problematico è certamente il terzo. Il caso cioè relativo alla ormai ripetuta abitudine seguita dalla Corte di pubblicare un comunicato non dopo il deposito in cancelleria, ma contemporaneamente alla deliberazione del dispositivo in camera di consiglio, anticipando la redazione della pronuncia.

La questione riguarda, in primo luogo, le conseguenze che si può ritenere producano tali anticipazioni sulla stessa stesura della decisione. La quale - si è detto - potrebbe essere in qualche modo condizionata dai rilievi e dai commenti che si sviluppano tra esperti e studiosi dopo la pubblicazione del dispositivo. Con il rischio di pregiudicare quella tranquillità di giudizio, che è necessaria alla elaborazione di motivazioni particolarmente delicate e problematiche. Oltre che, forse, costringere il giudice costituzionale ad argomentazioni più complesse e articolate di quelle che avrebbe utilizzato se non fosse stato diffuso il comunicato (A. CELOTTO, *I comunicati stampa aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?*, in *Giur. Cost.*, n. 5, 2009).

Il problema più spinoso tuttavia non è questo. Esso riguarda un altro profilo e cioè gli effetti, meno ipotetici e astratti, ma questa volta concreti, che tali anticipazioni possono produrre sui rapporti oggetto del giudizio. E ciò nell'asso di tempo che intercorre tra la pubblicazione del comunicato e il deposito in cancelleria della pronuncia.

Che il comunicato c.d. “anticipatorio” (A. GRAGNANI, *Comunicati stampa dal Palazzo della Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli “effetti preliminari” della dichiarazione di incostituzionalità*, in *Giur. cost.*, n. 2, 2013) sia in grado di produrre qualche effetto è cosa difficile da negare.

Non può non essere più emblematico l'esempio che ci proviene dall'ancora recente comunicato emesso dalla Corte prima del deposito della sentenza con la quale ha dichiarato la illegittimità dell'art. 1, comma 6, lett. b) della l. 9 gennaio 2019 (la c.d. *Spazzacorrotti*). Norma che include alcuni delitti contro la p.a. nel catalogo dei reati sottoposti al regime particolare dell'art. 4 bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario. E ciò in quanto interpretato nel senso che le disposizioni previste in tale norma si applicassero, con effetto retroattivo, anche ai condannati che avessero commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge (sentenza n. 32 del 2020).

Come si legge in tale comunicato “l'applicazione retroattiva di una disciplina che comporta una radicale trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale, rispetto a quella prevista al momento della commissione del reato, è incompatibile con il principio di legalità

delle pene, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione” (comunicato del 12 febbraio 2020).

L'importanza di questa pronuncia è stata così diffusamente sottolineata dalla dottrina che non merita qui soffermarsi ulteriormente.

Ciò che voglio invece sottolineare è l'impatto avuto da tale comunicato sul regime carcerario al quale risultavano improvvisamente soggetti coloro che avevano commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della legge in giudizio.

A seguire le informazioni di una attenta dottrina, molti sono stati, infatti, i provvedimenti immediatamente disposti per la scarcerazione di coloro che, in applicazione della legge, non erano stati ammessi alle pene alternative. E ciò dal momento che - come si legge nella richiesta della revoca dell'ordine di esecuzione emesso e della conseguente richiesta di scarcerazione del condannato, avanzata dal procuratore generale della Corte di appello di Palermo, peraltro giudice a quo del procedimento allora pendente di fronte alla Corte - “la decisione di cui si (aveva) notizia rendeva fin da subito possibile una interpretazione nel senso della irretroattività della nuova disciplina”.

Ma, ancora, sempre a seguire le informazioni della stessa dottrina, dopo il comunicato della Corte, era stata emessa una puntuale direttiva dalla Procura della Repubblica di Milano, con la quale si dichiarava “necessario disporre la scarcerazione immediata dei detenuti in forza di norma la cui applicazione retroattiva (era stata) dichiarata incostituzionale, con revoca dell'ordine di esecuzione emesso e contestuale emissione di un nuovo ordine di esecuzione con sospensione”.

Il che evidentemente rende chiaro come la sola notizia della pronuncia della giudice costituzionale avesse subito indotto i giudici ad evitare un ulteriore sacrificio della libertà personale, anche solo per il tempo necessario al deposito della sentenza (G.L. GATTA, *Ancora a proposito del divieto di scarcerazione retroattiva del riformulato art. 4 bis o.p. Scarcerazioni già disposte (anche da un giudice a quo) prima del deposito della sentenza della Corte costituzionale sulla legge “Spazzacorrotti”*, in *Sistema penale*, 24 febbraio, 2020).

Una questione in parte analoga ha riguardato per qualche tempo, come è noto, la doppia pubblicazione alla quale sono soggette le decisioni della Corte: quella conseguente al deposito in cancelleria e quella successiva, che avviene col suo inserimento sulla Gazzetta Ufficiale.

Anche se la tesi che ha prevalso è stata quella che sia la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a determinare la data da cui decorrono gli effetti della decisione del giudice costituzionale, un'autorevole dottrina aveva messo bene in luce come non da essa, ma dal semplice deposito in cancelleria (già in grado di obbligare, almeno il giudice a quo, a dare seguito alla pronuncia) si dovessero ricondurre anche gli effetti *erga omnes* della pronuncia (V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, Padova, 1974; A. PACE, *Superiorità della Costituzione ed efficacia immediata della sentenza di incostituzionalità*, in *Giur. cost.*, 1997).

Come in quel caso, anche nel caso in esame rilevano effetti che si determinano prima della pubblicazione della pronuncia. Anche se, questa volta, tali effetti sono addirittura precedenti allo stesso deposito in cancelleria della motivazione della Corte; che tanto rilievo spesso assume per meglio comprendere il “senso” della decisione.

Sappiamo come la dottrina abbia accostato questo tipo di comunicati ai provvedimenti cautelari. I quali per loro natura, pronunciati sulla base di una prognosi almeno probabile dell'esito del giudizio, impediscono che si producano atti pregiudizievoli degli effetti della decisione. E si è, quindi, sottolineato criticamente come i comunicati, pur nella loro informalità, verrebbero ad assumere un'analogia forza giuridica in deroga, però, alla sequenza processuale che caratterizza gli atti cautelari. (A. GRAGNANI, *Comunicati stampa dal Palazzo della Consulta*, cit.).

Comunque la si voglia intendere, mi pare che, ancora una volta, la questione ruoti intorno al difficile equilibrio che deve reggere opposte esigenze. Da un lato, quelle legate ad una comunicazione che permetta di informare nel modo più efficace ed immediato l'opinione pubblica. Dall'altro quelle, invece, relative all'uso di strumenti che, nel caso della Corte come di qualsiasi altro organo giurisdizionale, non sia mai tale da pregiudicare il necessario riserbo che guida le forme e le regole poste a garanzia del processo e della tranquillità del giudizio.

Che, anche in questo caso, tale equilibrio non sia sempre facile da raggiungere è cosa certa.

E, tuttavia, ci pare, che, qualora il giudice costituzionale, nella sua ampia discrezionalità, finisse per sottovalutare dette esigenze, si potrebbe forse assistere ad una sorta di "rivoluzione" nella collocazione di tali comunicati. I quali, piuttosto che parti integranti del ricco bagaglio informativo sviluppato dalla Corte in questi anni, potrebbero finire per trasferirsi su un altro terreno. Sul terreno, cioè, ben più complesso e problematico, relativo all'armamentario giuridico che la Corte, come gli altri giudici costituzionali, si è venuta costruendo attraverso le diverse tipologie delle sue pronunce per bilanciarne, indirizzarne, o potenziarne, a seconda dei casi, gli effetti sull'attività dei vari destinatari istituzionali.

Ma questa è un'altra problematica, che non posso qui affrontare, ma che le questioni in esame mi sembra già lambiscano.

VALERIO ONIDA

Naturalmente questo vale per i comunicati che si limitano a rivelare il dispositivo della decisione. Se il comunicato (come talvolta è necessario o comunque utile) offre ulteriori elementi di conoscenza "spiegando" il senso della (futura) motivazione della decisione la cosa è più delicata, perché si tratta di offrire una anticipazione sia pure sommaria del percorso logico attraverso cui la Corte giunge ad una pronuncia, e questo si identifica pienamente con la motivazione, che la Corte non ha ancora approvato collegialmente in sede di "lettura" delle sentenze (per le ordinanze come si sa di norma l'approvazione collegiale è "tacita").

Di massima quindi sarebbe auspicabile che il comunicato contenesse solo il dispositivo approvato (anche se mi risulta che in qualche raro caso – che però non riguarda le sentenze più rilevanti - la Corte si è riservata di modificare, in sede di approvazione del testo della pronuncia, anche il dispositivo).

Se il comunicato dà conto anche di aspetti essenziali della motivazione, sarebbe bene che il collegio concordasse precisamente sui suoi termini prima che esso venga diffuso dall'Ufficio stampa, per evitare eventuali discrepanze fra il testo del comunicato e il testo della motivazione che successivamente viene approvata, e che non può essere condizionata da un comunicato stampa non concordato; né è bene che risultino eventuali differenze sostanziali fra il senso del comunicato e il senso della successiva motivazione.

ROBERTO ROMBOLI

Certamente l'aspetto più significativo, ed al quale all'evidenza si rivolge questo forum, riguarda i comunicati stampa relativi alle decisioni della Corte ed i problemi che pone soprattutto un tipo di

comunicato, ossia quello che “comunica” l’approvazione del dispositivo di una pronuncia prima che la stessa sia stata depositata.

Al termine dell’udienza pubblica o della camera di consiglio relativa ad una determinata questione i giudici che hanno partecipato a tutte le udienze relative a quella questione (almeno undici) discutono ed approvano il dispositivo. Della stesura della motivazione viene di regola incaricato il giudice relatore il quale, specie se in minoranza, può rifiutarsi di scrivere la motivazione di modo che il presidente attribuisce l’incarico ad un altro giudice. Questa eventualità, negli ultimi anni, risulta esplicitamente dal testo della sentenza.

Il provvedimento viene quindi esaminato in apposita camera di consiglio, discusso, eventualmente emendato e quindi approvato a maggioranza dal collegio (in caso di parità prevale il voto del presidente). Successivamente la decisione viene depositata presso la cancelleria della Corte e quindi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Ho voluto sinteticamente ripercorrere le fasi del procedimento di approvazione di una pronuncia per affrontare quindi i problemi che possono porsi innanzi tutto per quelli che sono stati chiamati i comunicati stampa “anticipatori”.

Pur essendo facilmente comprensibili, sulla base di quanto detto a proposito della prima domanda, le ragioni per le quali la Corte possa decidere di far ricorso a questo tipo di comunicato, non si può nascondere come così facendo viene in sostanza reso imm modificabile un dispositivo che, semmai per fatti ed atti sopravvenuti, la Corte avrebbe anche potuto essere indotta a modificare (v. in tal senso RIGANO, *Sulla “divulgazioni” del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale*, in Romboli (cur.), *La giustizia costituzionale a una svolta*, Torino, 1991, 211-212).

La cosa appare ancora più problematica se, come precisato nella più volte ricordata relazione di Lattanzi, “il comunicato non si limita più ad anticipare il contenuto del dispositivo ma cerca di tradurlo in un linguaggio divulgativo e soprattutto di fornire qualche indicazione sulle ragioni della decisione per spiegarne il senso”.

Il dispositivo anticipato, riguardo ad esempio al giudizio sulle leggi, può essere, oltre che di natura processuale, di accoglimento oppure di rigetto.

Se è vero che qualche problema potrebbe essere posto dal caso di sentenze interpretative di rigetto, dal momento che in esse assume un ruolo fondamentale la motivazione e che si tratta quindi di anticipare una motivazione che ancora non c’è, i problemi certamente maggiori si pongono con riguardo ai dispositivi di accoglimento della questione di costituzionalità.

Per una stessa decisione della Corte possono esserci infatti quattro diverse forme di pubblicità, differenti nel tempo e nei contenuti: a) la comunicazione, attraverso comunicato “anticipatore” del dispositivo, attraverso il quale si apprende, come minimo, che una certa norma è stata dichiarata incostituzionale; b) il deposito nella cancelleria della Corte della decisione, stavolta completa di motivazione; c) l’inserimento della stessa nel sito *web* della Corte (o, spesso in anticipo, sul sito di *Consula Online* di Costanzo), che rende la stessa conoscibile a tutti; d) la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della repubblica, prima serie speciale. A quest’ultimo proposito giova sottolineare come la pubblicazione avviene di regola ogni mercoledì, con la conseguenza che la sentenza depositata il mercoledì apparirà sulla Gazzetta solamente dopo una settimana. Se facciamo poi riferimento alla pubblicazione del comunicato i tempi divengono ancora più lunghi: prendiamo ad esempio il recente caso Cappato per il quale il comunicato è datato 24 ottobre 2018 e la relativa ordinanza n. 207 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dopo quasi un mese, il 21 novembre 2018.

Del tutto chiaro parrebbe che la sentenza di illegittimità costituzionale svolge i suoi effetti solo dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta, in base a quanto dispone la Costituzione e la legge attuativa

del 1953, secondo le quali la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere effetti e non può ricevere applicazione a partire dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta. Essa non potrà essere applicata, come noto, né dal giudice a quo, né nell'ambito dei procedimenti ancora in corso.

Altrettanto evidente è che il comunicato "anticipatore" rende a tutti conosciuta o conoscibile l'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità. Non è dato ancora sapere sulla base di quali motivazioni, ma certamente la norma è stata dichiarata incostituzionale.

Se giuridicamente il comunicato è privo di qualsiasi rilievo, è evidente che il fatto non può essere trascurato da parte di quanti sono chiamati a far applicazione di quella disposizione, a partire dall'obbligo di osservanza della legge richiesto a tutti i cittadini. E' possibile richiedere e sanzionare la inosservanza dopo la pubblicizzazione del dispositivo di accoglimento che indica che quella disposizione è stata ritenuta dal Giudice delle leggi contraria ai principi costituzionali?

Il giudice, chiamato in un giudizio ad applicare quella disposizione, certo non potrà ritenere la relativa questione manifestamente infondata e dovrebbe quindi sollevare la questione sospendendo il giudizio fino alla pronuncia sulla propria ordinanza da parte della Corte, la quale rileverà ovviamente che quella norma è stata ormai espunta dall'ordinamento.

E' certamente pensabile che il giudice operi in maniera tale da attendere la pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale, ma comunque il problema certamente si pone.

Minori possibilità, come rileva Nisticò (*Corte costituzionale, strategie comunicative* cit., 99-102), si pongono per la pubblica amministrazione, la quale si trova in certi casi a dover dare una risposta entro termini perentori ed è tenuta ad osservare la legge fintanto che questa ha efficacia nell'ordinamento.

Si pensi, solo per esercitarsi in un esempio di fantasia, alla dichiarazione di incostituzionalità di una condizione posta dalla legge alla interruzione della gravidanza, la quale deve necessariamente avvenire entro il terzo mese. La donna che si reca presso la struttura pubblica sanitaria si vedrà rifiutare l'intervento in quanto priva del requisito la cui previsione però è conosciuto essere stata dichiarata incostituzionale. L'attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale potrebbe determinare il superamento del termine di tre mesi e quindi rendere, per altro verso, ineseguibile l'intervento.

La struttura ospedaliera, seguendo quanto risulta dal comunicato stampa, potrebbe non applicare la norma dichiarata incostituzionale, ma giuridicamente ancora applicabile, senza rischiare di incorrere in responsabilità? Alta si può supporre sarebbe la possibilità che, secondo il costume prevalente nella pubblica amministrazione, ad evitare ogni problema si giungerebbe alla decisione di non procedere all'intervento abortivo.

Come dicevo si tratta solo di caso di scuola, che mostra però l'esistenza del problema, nel senso che non è possibile relegare nel giuridicamente irrilevante il contenuto di un comunicato stampa che anticipa la conoscenza di una avvenuta dichiarazione di incostituzionalità (v. GRAGNANI, *Comunicati stampa dal palazzo della Consulta* cit., che avvicina gli effetti dei comunicati "anticipatori", quanto ad effetti, ai provvedimenti cautelari).

Al comunicato stampa "anticipatore" è stata altresì attribuita la funzione, da alcuni giudicata positivamente, di arricchire il dibattito ed il rapporto diretto della Corte con la società civile e pure con gli esperti, nel senso di poter tenere conto delle reazioni dell'una e degli altri al fine poi di scrivere la motivazione della decisione già presa.

Così è stato di recente sostenuto che la Corte deve tenere conto delle posizioni che emergono a seguito del comunicato, visto che oggetto del suo giudizio sono atti aventi validità generale, per cui il Giudice costituzionale non può essere impermeabile alla voci che provengono dalla generalità dei cittadini (VACCARI, *Il ruolo dei comunicati stampa nel recente caso Cappato*, in CHINNI (cur.), *Potere*

cit., 186-189) oppure che escludere ogni influenza del dibattito sul comunicato parrebbe contraddire con il principio democratico, dal momento che le decisioni della Corte hanno effetti generali (CALONICO, *Intervento*, in *Forum* cit.).

Certamente l'utilizzo del comunicato quale mezzo per capire le reazioni dei destinatari renderebbe lo stesso uno strumento poco consono con l'attività di un giudice – si pensi ad un giudice penale che anticipa il dispositivo di condanna indicando una pena da un minimo ad un massimo, salvo poi stabilirla in via definitiva sulla base delle reazioni al comunicato – e tale da avvicinare la Corte ad un soggetto che agisce politicamente e che necessita del consenso popolare per legittimare il proprio operato.

Quanto poi ai commenti della dottrina o degli specialisti, credo che, allo scopo di fornire elementi utili al giudizio costituzionale, sia molto più appropriato il commento all'atto di promovimento, nel quale viene fissata la questione di costituzionalità rispetto al commento ad un comunicato anticipatore che certamente poco si presta ad una analisi un minimo approfondita, quale deve essere quella della dottrina. Si prenda come esempio il primo comunicato sul caso Cappato: un comunicato di otto righe, 618 battute (spazi compresi) con cui si anticipa una decisione (che poi sarà) di 48.435 battute.

Pare evidente il rischio paventato da Carnevale (*Leggendo in filigrana il comunicato stampa della Corte costituzionale del 25 gennaio scorso...Sperando di non incorrere in allucinazioni. Note a prima (non lettura) sulla decisione relativa alla legge n. 52 del 2015*, in *Nomos*, 2017, 1) di scambiare la realtà con la propria fantasia.

Se comunque, condivisibile o meno che sia la cosa, non può non riconoscersi una influenza del comunicato sulla successiva stesura della motivazione – in alcuni casi è stato sostenuto che certamente la motivazione sarebbe stata diversa se non ci fosse stata la anticipazione e le relative reazioni (CELOTTO, *I “comunicati stampa” aiutano o danneggiano la motivazione delle decisioni?*, in *Giur. cost.*, 2009, 3730; CHINNI, *Prime considerazioni su Corte costituzionale e opinione pubblica* cit., 292 ss.) – forse sarebbe quanto meno da richiedere che in proposito venga necessariamente coinvolto il collegio, anziché lasciare la scelta al giudice estensore ed al presidente (v. CAMPANELLI, *Intervento*, in *Forum sull'ordinanza Cappato* cit.).

Quanto poi alle quattro diverse forme di pubblicità della decisione della Corte sopra ricordate, è noto come la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale segua il criterio del parallelismo con la forma ufficiale di pubblicità della legge, oggetto della questione di costituzionalità.

Forse varrebbe la pena di ripensare tale previsione alla luce degli strumenti di pubblicità oggi utilizzabili e soprattutto utilizzati, i quali hanno finito per rendere anacronistico lo strumento originariamente pensato, che dà pubblicità ad un atto già conosciuto o conoscibile da diversi giorni.

Potremmo forse pensare ad un riallineamento delle forme di pubblicità, soprattutto in base alla constatazione che si tratta pur sempre di una “conoscibilità” e non certo di una “conoscenza effettiva”, che ha infatti dato per conosciuto ad esempio un decreto legge prima che la Gazzetta ufficiale che lo riportava fosse stata effettivamente stampata e distribuita.

Al momento, come propone Nisticò (*Corte costituzionale, strategie comunicative* cit., 94-96), in attesa di riferire l'efficacia dell'atto al momento della pubblicazione online (sia della legge che della sentenza) potrebbe essere la Corte ad inserire la pronuncia nel proprio sito coordinandosi con la Gazzetta ufficiale, in modo che ciò avvenga nello stesso giorno.

Certamente molto meno problematico appare il ricorso a comunicati stampa “esplicativi”, attraverso i quali la Corte riassume i passaggi più rilevanti ed ai quali ritiene di dare risalto presso l'opinione pubblica.

Come già detto l'operazione non è certo neutra, per la necessità di selezionare gli aspetti da evidenziare ed il rischio principale in questo caso è forse quello della banalizzazione della decisione che non sempre è facilmente riassumibile (in tal senso pure CHINNI, *Prime considerazioni su Corte costituzionale e opinione pubblica* cit. 293).

Si dovrebbe comunque far sì da evitare che simili comunicati assumano il ruolo delle circolari illustrative delle novità legislative che inducono gli operatori, pubblici e privati, a fare affidamento alle stesse senza spesso neppure leggere il dato normativo.

ANTONIO RUGGERI

A questa domanda (ed alla seguente) credo di avere in parte già risposto o, quanto meno, di aver reso l'idea del rapporto che, a mia opinione, intercorre (e deve intercorrere) tra i comunicati e le decisioni della Corte. Mi limito, dunque, ora ad una minima aggiunta. Il comunicato è dalla sua stessa natura e dal nome che porta obbligato a porsi in funzione servente nei riguardi della decisione cui di volta in volta si riferisce. C'è una differenza di fondo, che non richiede qui di essere esplicitata, tra l'uso degli strumenti di comunicazione che ne fa una sede non giurisdizionale e quello che invece ne fa una in cui si amministra giustizia (anche in una sua peculiare accezione, qual è quella costituzionale). Nel primo caso, apprezzamenti di valore possono accompagnarsi alla nuda e cruda presentazione della notizia (ammesso pure che quest'ultima, perlomeno in taluni casi, possa aversi con i caratteri suddetti); nel secondo, invece, ciò non può e non deve, per evidenti ragioni, aver luogo, tanto più poi quando la sede stessa è data dalla Consulta, per il tramite della quale si esprime la *viva vox Constitutionis*, per riprendere una sua efficace e fortunata rappresentazione. Ecco perché dicevo poc'anzi che i comunicati della Corte devono risultare "purgati" di ogni parola o espressione suscettibile di suonare quale indebito schieramento di campo ovvero in grado di esporre chi li redige a successiva smentita persino da parte della stessa Corte (la quale, poi, a mo' di *boomerang* finisce con il ritorcersi contro quest'ultima). Non si perda, infine, di vista la circostanza per cui – come accennavo poc'anzi – non è in gioco solo il mantenimento del prestigio della Corte (preferisco dire così, piuttosto che ricorrere al termine "consenso", che considero appunto foriero di equivoci a riguardo del ruolo dell'organo nel sistema: alla Corte ed alle sue decisioni occorre infatti assicurare rispetto, non necessariamente convinta adesione e sostegno); è in gioco anche il prestigio del Presidente nei rapporti con gli altri giudici – perlomeno fintantoché i comunicati non saranno approvati dal collegio – e, dunque, il bisogno di preservare la serenità che potrebbe risultare incrinata dall'uso di termini che non rispecchino integralmente e fedelmente ciò che si è effettivamente deciso.

CARMELA SALAZAR

In parte ho già risposto a questa domanda, nel corso delle riflessioni svolte sin qui. Un'ulteriore notazione può farsi con riferimento alla "proceduralizzazione" dell'adozione dei comunicati, in vista della necessità di assicurare la corrispondenza "sostanziale" tra il comunicato e la decisione cui esso si riferisce.

Dal sito della Corte, come si è visto, si apprende che l'Ufficio stampa si muove in coerenza con le direttive del Presidente: ma poiché questo agisce nell'esercizio del potere di rappresentanza della Corte – è quest'ultima a "parlare" all'opinione pubblica attraverso i comunicati – tali direttive

dovrebbero essere previamente messe a punto dall'intero collegio, quanto meno nelle linee generali. La prassi, secondo alcune indicazioni date dal Presidente Lattanzi (v. G. LATTANZI, *La comunicazione*, cit., 3), si rivela oscillante, poiché la scelta di emettere il comunicato viene valutata da tutti i giudici al momento della lettura collegiale del testo, ovvero dal Presidente e dall'estensore, in un momento successivo: appare auspicabile che sia la prima soluzione a prevalere, specie con riferimento ai comunicati "anticipatori" che contemplino l'inserimento di passaggi testuali della decisione, per le ragioni già esposte. Sempre dalla stessa fonte, si apprende che la prima bozza del comunicato proviene dall'estensore o da un suo assistente di studio, e che la supervisione della stesura definitiva del comunicato messo a punto dall'Ufficio stampa, prima dell'inserimento sul sito, spetta al Presidente. L'assenza di regole stringenti dovrebbe favorire, per un verso, la possibilità che quest'ultimo richieda l'ulteriore coinvolgimento del collegio, laddove gli appaia necessario ritoccare in modo sostanziale il testo e, per altro verso, la facoltà di ogni giudice – in particolare, dell'estensore – di prendere visione del comunicato prima che venga diffuso.

III Domanda

Che relazione intercorre fra l'uso dei comunicati stampa e quella "apertura alla società civile" che ha indotto la Corte a riformare le Norme Integrative in punto di accesso al giudizio costituzionale?

LORENZA CARLASSARE

Il legame sembra evidente e, del resto, è espressamente dichiarato (v. *supra*, n. 2). La Corte vuole farsi conoscere dai cittadini, farli partecipi dell'importanza che hanno le sue decisioni per la vita di tutti, far penetrare i principi della Costituzione nella società civile.

Nella riforma delle Norme Integrative appare anche l'importante intento di 'arricchire' i giudizi costituzionali non solo con gli interventi dei titolari di "un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio." (gli *Amici curiae*, art. 4-ter), ma anche attraverso l'acquisizione di informazioni da esperti di chiara fama in campi specifici (art. 14-bis) che potranno illuminare la Corte anche su questioni estranee alle sue competenze giuridiche consentendole di giungere a una decisione maggiormente approfondita.

MARIA CRISTINA GRISOLIA

Un aspetto che molti studiosi hanno sottolineato all'indomani della riforma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, è stato proprio lo stretto nesso che si voleva collegasse detta riforma con le attuali tendenze del giudice costituzionale a rafforzare i propri strumenti comunicativi. Questa riforma, dunque, quale ulteriore espressione di un disegno più generale volto a ridurre la distanza tra lo stesso giudice e i cittadini, eliminando gli impedimenti che fino ieri avevano ostacolato un più ampio accesso alla giustizia costituzionale.

È questa una lettura certamente suggestiva, oltre che in qualche modo indotta dallo stesso giudice delle leggi. Il quale ha intestato il comunicato, con il quale si dava notizia di dette modifiche,

con una espressione paradigmatica: “La Corte si apre all’ascolto della società civile”. È questo, come sappiamo, il titolo con il quale L’Ufficio stampa ha aperto un po’ enfaticamente quel comunicato.

Fra loro diversi, ma indubbiamente significativi in tale direzione, i profili fatti oggetto di questa riforma. L’ampliamento, in primo luogo, del contraddittorio nel giudizio incidentale a “soggetti titolari di un interesse qualificato”, inerente in modo diretto ed immediato a quel giudizio (art. 4, comma 7, e art. 4 bis delle n. i.). L’introduzione, poi, della figura dell’*amicus curiae*. E cioè la possibilità concessa a qualsiasi “formazione sociale senza scopo di lucro” e a “soggetti istituzionali”, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, di presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte “elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso” (art. 4 ter delle n. i.). La previsione, infine, di audizioni aperte ad “esperti di chiara fama” qualora il giudice costituzionale ritenga necessario “acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline” (art. 14 bis delle n. i.).

E, tuttavia, nonostante le molteplici espressioni di “apertura alla società civile” che tale riforma introduce, ho, fin dall’inizio insistito su una lettura che ha minori corrispondenze con la problematica relativa al rapporto Corte-comunicazione (M.C. GRISOLIA, *Le modifiche alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Editoriale*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1, 2020).

Il rilievo di tali modifiche, infatti, non è, a mio giudizio, solo (o tanto) riconducibile alla ricerca di una nuova legittimazione che il giudice costituzionale intenderebbe acquisire; avendo esso già accumulato molti strumenti in tale direzione.

Detto rilievo mi sembra si debba principalmente ricondurre al significato che esse assumono quali espressioni di una volontà diretta a dare una risposta a logiche istituzionali volte a introdurre nuove forme di democratizzazione nei meccanismi posti a fondamento del processo costituzionale.

In vero, mi sembra difficile non cogliere in questa riforma una significativa risposta alle sempre più pressanti istanze di partecipazione provenienti dalla società. Istanze, fino ad ora inesaudite da un Legislatore sempre più lento ed incerto e che la Corte avrebbe per prima soddisfatto a fronte di esigenze ed aspettative, ormai in grado di imporsi attraverso le infinite potenzialità offerte dalla “rete”.

Sotto tale profilo, si potrebbe addirittura sottolineare come un qualche segnale “anticipatorio” si possa ritrovare già nella tanto discussa ordinanza n. 17 dello scorso anno; con la quale la Corte, dopo numerosi e successivi dinieghi, ha per la prima volta ammesso al conflitto il singolo membro delle Camere.

Con quella ordinanza, come è noto, essa, pur respingendo l’istanza presentata da un gruppo di parlamentari (*uti singoli*, ma anche quali componenti di un gruppo e di una quota rappresentativa delle minoranze) per la mancanza del requisito oggettivo (e cioè la violazione manifesta delle prerogative riconosciute ai membri delle Camere); pur respingendo, dicevo, tale istanza, aveva riconosciuto la loro legittimazione a sollevare conflitto: “Lo *status* di parlamentare - affermò il giudice costituzionale - comprende un complesso di attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di voto che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione ... sicché - ha concluso la Corte - nell’esercizio di tali attribuzioni egli esprime una volontà in se definitiva e conclusa, che soddisfa quanto previsto dall’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953”.

Sullo sfondo di quella pronuncia, inaspettatamente aperta alle ragioni del pluralismo e della dialettica parlamentare, credo si possano già cogliere i prodromi di questa riforma. La quale, ripeto, risponde, a mio giudizio, soprattutto a logiche istituzionali che, piuttosto che legate ad esigenze di una maggiore legittimazione dell’organo, si ricollegano a quelle di aprire il processo costituzionale ad una maggiore dialettica interna. E ciò in funzione - come è stato detto - *partecipativo-*

rappresentativa di quei soggetti che non siano stati adeguatamente coinvolti nel procedimento legislativo e comunque ai margini del dibattito e delle scelte pubbliche (T. GROPPi, *Verso un giudizio costituzionale aperto?*, in *Quad. cost.*, fasc. 2, 2019).

E, tuttavia, non si può negare che anche questa modifica porta con sé una serie di problemi.

Fra questi, mi pare importante sottolineare, a conclusione di questo mio intervento, come l'apertura della Corte, immettendo nel processo nuove "voci" e più "interessi" potrebbe, in vero, incrinare quel principio di stretta collegialità, al quale essa si è fino ad oggi rigorosamente ispirata. E ciò, aprendo la strada a decisioni che, necessariamente più aderenti all'avvenuto confronto, intendano dare ad esso una fedele e chiara testimonianza.

Mi riferisco alla possibilità che tali riforme possano riproporre con rinnovata urgenza l'antica questione, mai risolta, della introduzione nel nostro sistema di giustizia costituzionale dell'opinione dissenziente (P. RIDOLA, *"La Corte si apre all'ascolto della società civile"*, *Editoriale*, in *Fedrerationalismi.it*, n. 2, 2020). Uno istituto, questo, reiteratamente proposto, ma fino ad oggi guardato con una certa circospezione da una parte della dottrina e dalla stessa Corte, proprio in ragione dei molti effetti che esso potrebbe produrre sulla stretta collegialità che guida il giudizio del giudice costituzionale.

Molto dipenderà dalla prassi che seguirà a queste modifiche e dalla applicazione che di esse vorrà dare la Corte.

Alla fine, a guardar bene - quasi a costo di contraddirmi - non si può neppure escludere che esse potrebbero davvero risolversi, in modo minimale, in una mera forma di rinnovata legittimazione dell'organo, secondo quella che è la loro più diffusa interpretazione.

E, tuttavia, non ho dubbi che il giudice costituzionale saprà dimostrare, nell'attuazione di queste modifiche, non minore fermezza e determinazione di quelle già attestate con la loro introduzione.

VALERIO ONIDA

Non vi è dubbio che l'uso dei comunicati – di recente accresciuto, in coincidenza anche con l'assunzione del compito di capo ufficio stampa da parte di una persona particolarmente esperta e in grado di cogliere anche le "finezze" del rapporto tra testo del comunicato e motivazione della pronuncia – sia un altro elemento della "politica" di maggiore apertura al dialogo con la società civile che la Corte ha intrapreso negli ultimi anni: insieme alla partecipazione dei giudici costituzionali a incontri in "luoghi" significativi, come le scuole o le carceri, e alla nuova disciplina, attraverso le norme integrative, del contraddittorio processuale, con l'ammissione degli apporti di eventuali *amici curiae* (mentre l'altra innovazione, l'audizione di esperti in camera di consiglio, ha più a che fare con l'uso da parte della Corte dei suoi poteri istruttori, da sempre ampi anche se non sempre molto utilizzati).

Questa "apertura" non ha e non deve avere il senso di una sorta di "politicizzazione" indebita della Corte – la cui funzione "politica" nel senso alto e nobile del termine è un dato da sempre irrefutabile, e oggi se possibile ampliato dall'accresciuta complessità del contesto normativo e dall'infittirsi dei rapporti fra giurisprudenze nazionali e giurisprudenze di giudici internazionali e sovranazionali – ma è una risposta adeguata al ruolo sempre più significativo che la giustizia costituzionale assume nell'evoluzione storica e culturale della società. Questo non è il ruolo di un organo solo "tecnico" che veglia su un diritto astratto fatto di coerenze puramente logiche fra testi

normativi separati dalla vita concreta (la “carne e il sangue”), ma è quello di guardiano e “incarnazione” dei valori permanenti (appunto i principi costituzionali) cui la società che chiamiamo “civile” e dunque la società politica (la “polis”, la società degli uomini e delle donne) affida la propria tutela e il proprio sviluppo storico.

ROBERTO ROMBOLI

Nella recentissima relazione del 28 aprile scorso sulla attività della giustizia costituzionale nel 2019, la presidente Marta Cartabia rileva come “quello appena concluso è stato l’anno della grande apertura della Corte costituzionale alla società civile (...). ‘Apertura’ è stata la parola d’ordine a palazzo della Consulta. La Corte ha aperto le sue porte, oltre che per permettere al pubblico e ai giornalisti di assistere alle udienze pubbliche, anche per consentire la visita del Palazzo da parte dei cittadini. Ha posto molte energie per sviluppare una comunicazione capace di raggiungere non solo gli operatori del diritto e gli specialisti, ma anche il pubblico generale. Ha moltiplicato i comunicati stampa. Ha rinnovato il sito internet (...) non ha solo ‘aperto il palazzo’, ma è uscita”.

L’apertura della Corte alla società civile ha in qualche misura coinciso con una giurisprudenza che è parsa spostare il pendolo della Corte decisamente verso l’anima politica rispetto a quella giurisdizionale, testimoniato da una maggiore disinvoltura nei riguardi delle regole processuali e di un minor rispetto delle scelte discrezionali che fin allora essa aveva ritenuto riservate al legislatore, in applicazione del principio di separazione dei poteri.

Negli ultimi anni pare aver prevalso la necessità comunque di raggiungere un certo risultato, a prescindere da come questo sia perseguito, potremmo dire che l’importante è ritenuto il risultato, meno come si raggiunge.

Un ampliamento della propria incidenza nel sistema costituzionale ha forse comportato che la Corte ha dovuto ricercare una legittimazione maggiore rispetto a quella derivante dall’essere un giudice, legittimato in quanto applicatore della legge e prima ancora dei principi costituzionali. Per questo ha cercato una legittimazione direttamente nell’opinione pubblica, alla quale presentare i risultati della propria attività ed avvicinando così il proprio comportamento a quello degli organi politici.

E’ infatti proprio di questi ultimi tenere informato il corpo elettorale sulle proprie iniziative, sottolineare tutti gli aspetti positivi ed i risultati ottenuti a vantaggio dei cittadini, ai quali chiedere poi di rinnovare il proprio consenso.

Dello spostamento della giurisprudenza costituzionale verso il polo della politica, abbiamo avuto occasione di parlarne a Pisa qualche mese fa (ROMBOLI (cur.), *Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’*, Torino, 2017), per questo vorrei evitare di ripetere cose già dette in quella occasione, mentre il tema della legittimazione della Corte costituzionale, nei suoi differenti significati, è tale da non poter certo essere affrontato in questa sede, richiedendo ben altro approfondimento, anche se pare evidente la necessità di trovare in proposito un equilibrio tra un’apertura dalla quale certo non si tornerà indietro e la realizzazione delle condizioni perché la Corte costituzionale possa ancora definirsi “Giudice costituzionale” e non “terza camera”.

La domanda fa riferimento alla recente riforma di inizio anno delle norme integrative, ponendola in relazione con l’utilizzo dei comunicati stampa e l’apertura della Corte costituzionale.

Esistono senza dubbio elementi di contatto fra i due avvenimenti, ma credo che siano molti di più gli elementi di differenziazione tra gli stessi.

In proposito vediamo innanzitutto in che cosa consiste la riforma delle n.i. alla quale si fa riferimento. Il contenuto infatti non è affatto univoco, ma riguarda almeno quattro diversi aspetti da tenere separati.

Il primo (art. 4 n.i.) rappresenta - come già accaduto in altre occasioni per il nostro processo costituzionale, nonchè in altre esperienze europee di giustizia costituzionale vicine alla nostra - una formalizzazione di una giurisprudenza assolutamente consolidata (v. ROMBOLI, *L'“interesse qualificato” che legittima l'intervento del terzo nel giudizio incidentale sulle leggi*, in *Giur. cost.*, 2014, 1810) in ordine alla legittimazione di terzi ad intervenire nel giudizio costituzionale attivato per la via incidentale.

Il secondo (art. 4-bis) procede a tradurre in un articolo la circolare emanata dal presidente Lattanzi il 21 novembre 2018 che, sempre con riguardo all'intervento di terzi nel processo costituzionale, aveva ridotto i poteri ad essi riconosciuti negando loro di poter accedere - come invece avveniva fin allora - agli atti del processo fintanto che il loro intervento non fosse stato dichiarato ammissibile.

Nella circolare veniva stabilito che la specifica richiesta di accesso dovesse valere come richiesta di fissazione di apposita riunione della Corte per decidere solamente sulla ammissibilità dell'intervento.

La formulazione in articolo ha provveduto ad eliminare alcune criticità, prontamente segnalate da attenta ed autorevole dottrina (RUGGERI, *Nota minima a riguardo di una procedimentalizzazione anomala dell'intervento del terzo nei giudizi di costituzionalità*, in *Consulta Online*, 13 dicembre 2018), quali la decisione interamente rimessa al presidente della Corte e la possibilità di negare l'apposita riunione per ragioni di mera opportunità.

Il terzo (art. 4-ter) riguarda invece un ampliamento dei soggetti legittimati ad intervenire nei giudizi costituzionali nella veste di *amici curiae*. Questi sono individuati nelle formazioni sociali senza scopo di lucro, nei soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità e ad essi è riconosciuta la possibilità di presentare una “opinione scritta” non superiore ai 25.000 caratteri, spazi inclusi.

L'“opinione” è soggetta ad un giudizio di ammissibilità fondato sulla esistenza di “elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso” ed i presentatori non assumono la qualità di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti né partecipare all'udienza,

Il quarto infine riguarda non il contraddittorio, bensì l'attività istruttoria della Corte, alla quale viene riconosciuta la possibilità di convocare in apposita udienza, alla quale possono assistere le parti costituite, “esperti di chiara fama” allo scopo di ottenere “informazioni attinenti a specifiche discipline”. Se autorizzate dal presidente anche le parti possono rivolgere domande agli esperti.

Dei quattro differenti contenuti quello che si connette al tema dei comunicati stampa in quanto espressivi dell'apertura della Corte alla società civile è chiaramente il terzo relativo all'istituto degli “*amici curiae*”, mentre per gli altri tre il contatto è assai più sfumato se non proprio inesistente.

Un elemento di sicuro contatto, sul quale svolgere alcune brevi osservazioni, riguarda il comunicato stampa dell'11 gennaio scorso con il quale è stata pubblicizzata l'avvenuta approvazione delle quattro modifiche sopra richiamate.

Iniziamo allora dal titolo: “la Corte si apre all'ascolto della società civile” e dalla prima frase: “anche la società civile, d'ora in poi, potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale”.

Trattasi di un titolo ad effetto che appare corretto solo se riferito, come prima evidenziato, ad uno solo dei contenuti delle modifiche approvate, le quali sono invece tutte ricordate nel testo del comunicato. La volontà è chiaramente quella di sottolineare l'apertura della Corte all'ascolto delle voci provenienti dalla società civile.

Poco o niente pare connettersi al titolo quella che pur viene indicata come l'"altra rilevante modifica" attinente alla possibile convocazione di "esperti di chiara fama", relativa come detto all'attività istruttoria della Corte.

Volutamente ambigua è la presentazione della modifica relativa all'intervento di terzi nel giudizio in via incidentale, la quale è formulata in maniera tale da dare l'impressione di un allargamento dei soggetti ammessi ad intervenire, mentre non porta ad alcuna sostanziale innovazione rispetto alla situazione esistente.

Addirittura fuorviante è infine la indicazione secondo cui "coloro che chiedono di intervenire potranno eventualmente essere autorizzati ad accedere agli atti del processo costituzionale anche prima dell'udienza".

Di nuovo sembrerebbe un ampliamento dei poteri riconosciuti a chi interviene nel giudizio costituzionale, mentre è esattamente il contrario. Prima della riforma il soggetto che chiedeva di intervenire aveva solo per ciò accesso agli atti del giudizio, mentre adesso può accedervi solo dopo che l'atto di intervento sia stato dichiarato ammissibile e l'accesso autorizzato.

L'utilizzo dei comunicati stampa quale è stato fatto nell'epoca della apertura della Corte alla società civile pone la necessità di riflettere, o tornare a riflettere, su una serie di aspetti attinenti alla giustizia costituzionale del nostro paese, che certamente non possono ritenersi superati dalla ricerca della fiducia dell'opinione pubblica.

Provo ad indicarne alcuni in maniera sintetica e senza perciò il dovuto approfondimento.

Innanzitutto nella domanda si fa riferimento all'"accesso al giudizio costituzionale".

Al riguardo occorre distinguere tra un allargamento della partecipazione al processo costituzionale ed un ampliamento delle vie di accesso al Giudice costituzionale. Certamente la seconda ipotesi, a differenza della prima, non è alla portata della Corte, necessitando una revisione costituzionale. Ma ciò non esclude che, nell'ottica di una apertura della Corte alla società civile e di una migliore protezione dei diritti fondamentali, si torni a riflettere su altre vie di accesso, *in primis* il ricorso individuale diretto e quello delle minoranze parlamentari, specie sulla base delle esperienze maturate in sistemi di giustizia costituzionale a noi vicini.

Un altro momento di riflessione potrebbe meritargli un istituto da molti ritenuto invece alla portata di decisione della stessa Corte, mi riferisco all'introduzione della opinione dissenziente.

Di questa molto si è parlato, a partire dalla proposta di Costantino Mortati del 1964 fino alla bocciatura a larga maggioranza da parte della Corte nel 2002, passando per la bicamerale D'Alema del 1997.

L'aria di apertura del palazzo della Consulta alla società civile, nel senso di favorire la conoscenza e con essa la trasparenza del lavoro dei giudici costituzionali, potrebbe favorire un riesame della questione, che ottenne un giudizio altamente positivo da parte della dottrina nel seminario appositamente organizzato dalla Corte costituzionale nel 1993 (ANZON (cur.), *L'opinione dissenziente*, Milano, 1995).

Le ragioni a favore della sua introduzione sembrerebbero molto più vicine all'"aria nuova" dell'apertura rispetto a quelle contrarie, così come pure la finalità di evitare fughe di notizie e strumentalizzazioni, sottese all'utilizzo dei comunicati stampa.

Una riforma davvero semplicissima potrebbe essere quella di introdurre, in caso di approvazione a maggioranza, la indicazione del numero dei voti favorevoli e contrari, ad evitare che la notizia, come è accaduto, sia data dai giornali (con il nome dei giudici pro o contro) o addirittura dal telegiornale delle venti, con buona pace del segreto della camera di consiglio.

Infine sarebbe da augurarci che l'apertura alla società civile ed il riferimento alla fiducia da parte dell'opinione pubblica sulla base dei risultati raggiunti, non distraiga l'attenzione dalla necessità di dotare la nostra Corte costituzionale, al pari di quanto accaduto per altri Giudici costituzionali confratelli, di strumenti idonei a raggiungere quei risultati senza dover per questo perdere la propria natura di "giudice", quale fondamento della propria legittimazione.

Mi riferisco ad esempio al potere di dilazionare nel tempo gli effetti delle dichiarazioni di incostituzionalità oppure a strumenti che consentano di affrontare il controllo delle omissioni del legislatore.

ANTONIO RUGGERI

Giova, innanzi tutto, precisare che si è pur sempre in presenza di forme di "apertura alla società civile" – per riprendere l'espressione della domanda, peraltro tratta di peso, come si sa, dal comunicato che ha dato notizia delle novità apportate alle *Norme integrative* –, forme ad ogni buon conto diverse. Tramite i comunicati, infatti, la Corte è il "trasmettitore" di notizie e la pubblica opinione il "ricevente"; con le "aperture" cui hanno dato vita le nuove norme processuali, invece, i ruoli s'invertono. A loro volta, le "aperture" in parola sono tra di loro diverse: in particolare, non può assimilarsi l'allargamento del contraddittorio anche a soggetti diversi dalle parti del giudizio *a quo*, sottoposto a condizioni idonee a selezionare in considerevole misura l'accesso, con l'indistinto "invito a Corte" fatto alle formazioni sociali e ad altre espressioni della "società civile" ed entrambi con la consultazione, rimessa all'esclusivo apprezzamento della Corte, di esperti di chiara fama. Tutti possono – è vero – dare indicazioni utili per il giudizio di costituzionalità ma in modi che richiedono di essere reciprocamente distinti [variamente sul punto, di recente, i contributi di M.C. GRISOLIA, G.L. CONTI e C. MASCIOTTA che sono nel fasc. 1/2020 dell'*Osservatorio sulle fonti*, quello di A. SPERTI, *Alcune riflessioni sull'apertura della Corte alla società civile nella recente modifica delle Norme integrative*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 23 marzo 2020, nonché l'intervista di R. CONTI a V. ONIDA e V. ZAGREBELSKY su *La Corte costituzionale aperta alla società civile* che è in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 4 aprile 2020]. Comune è poi l'obiettivo di tenere costantemente elevata la "legittimazione" di cui la Corte ritiene di avere bisogno. Com'è stato rilevato da una sensibile dottrina (ancora G.L. CONTI, 108), "una Corte che si apre all'ascolto della società civile è, nello stesso tempo, una Corte che avverte la solitudine del proprio ruolo"; ed è forse anche per ciò – può aggiungersi – che avverte il bisogno di distendere a tutto campo il ventaglio della propria "legittimazione" declinandola al plurale, dotandosi cioè di "legittimazioni" diverse. Quella che viene dagli esperti ha infatti carattere "tecnico", anche se chiaramente essi pure sono tratti dalla "società civile" e risultano dunque portatori di sensibilità "ideologiche" (in senso lato) diverse. Com'è stato opportunamente evidenziato al riguardo [P. RIDOLA, *La Corte si apre all'ascolto della società civile*", Editoriale a *Federalismi* (www.federalismi.it), 2/2020, 22 gennaio 2020, 6], sarebbe perciò opportuno che anche in occasione delle audizioni fatte alla Consulta il ventaglio fosse aperto a tutto campo, assicurando la presenza "plurale" degli orientamenti (anche C. MASCIOTTA, 202, auspica

“l’elaborazione di criteri per la scelta degli esperti quanto più possibile coerenti, inclusivi e aperti al contraddittorio”). La “legittimazione” che è invece apprestata dalle formazioni sociali è “politica” (anche qui, in larga accezione), specie laddove dovesse aversi per mano di formazioni *stricto sensu* politiche (si pensi, ad es., alle questioni aventi ad oggetto le leggi elettorali ed alla partecipazione nella veste di *amici curiae* dei partiti e movimenti politici in genere). In sede di primo commento alle nuove *Norme integrative* ho al riguardo caldeggiato l’idea, che sento di dover qui nuovamente patrocinare, di ricorrere sempre al contributo degli esperti nei casi in cui le questioni portate al giudizio della Corte dovessero risultare maggiormente dotate di una carica intrinseca di politicità, sì da compensare il peso della partecipazione delle formazioni sociali in parola con quello degli esperti, ovverosia di attutire l’esposizione politica del giudizio, salvaguardandone in tal modo – perlomeno fin dove possibile – la “giurisdizionalità” (si è, tra gli altri, richiamato a questa indicazione A. IANNUZZI, *La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un’innovazione importante in attesa della prassi*, in *Osservatorio AIC*, 2/2020, 7 aprile 2020, 22 s.).

L’“apertura alla società civile” – tengo qui a ribadire – è di per sé un valore aggiunto del processo, per la elementare ragione che testimonia e conferma la natura “bifronte” della Corte, risultante dal *mix* di politica e giurisdizione che ne dà la peculiare ed irripetibile cifra identificante, e, allo stesso tempo, rimarca e garantisce – piace a me dire – la “costituzionalità” del processo costituzionale, il suo essere ad ogni modo diverso da ogni altro tipo di processo, in via di principio interessante l’intera collettività proprio perché coinvolgente la legge fondamentale della Repubblica e, perciò, tendenzialmente inclusivo, sia pure nei limiti consentiti dalla incidentalità (rilevo qui, di passaggio, che, a mia opinione, l’esperienza fin qui maturata sul terreno dell’apertura del contraddittorio non è riuscita a conseguire una sintesi del tutto apprezzabile, per un verso, tra la natura incidentale del giudizio che richiede una delimitazione delle presenze a quest’ultimo e, per un altro verso, tra la “costituzionalità” del giudizio stesso che porta naturalmente all’esito di non chiudere le presenze stesse alle sole parti o ad altri soggetti con eccessivo rigore individuati).

L’apertura suddetta, ad ogni buon conto, fa correre rischi innegabili, a partire appunto da quello di un sempre possibile squilibrio degli elementi che danno il *mix* suddetto, mentre è tutto da verificare se la Corte risulterà “travolta da un’ipertrofia informativa”, come paventato da una sensibile dottrina (C. MASCIOTTA, 199).

Il crinale su cui la Corte è chiamata a muoversi è, ad ogni buon conto, sottile come il filo degli equilibristi e si richiede dunque molta abilità al fine di non cadere dall’una o dall’altra parte. L’uso viepiù insistito dei comunicati, per il solo fatto di esservi, accentua il rischio della caduta, in ispecie dal versante della politica; ed è proprio per ciò che mi permetto, in conclusione, di rinnovare l’invito a moderarne le espressioni, circondandole delle necessarie cautele. Proprio ciò che va fatto anche per le “aperture” esibite dalle nuove *Norme integrative*, specie – come dicevo – di quelle di cui beneficiano le formazioni sociali. E poiché – come suol dirsi – tutto si tiene e fa “sistema”, è opportuno che le misure di contenimento che dovranno essere adottate sul versante delle “aperture” in parola si accompagnino ad altre misure relative ad ogni momento del giudizio (dall’apertura alla conclusione) che vadano in “controtendenza” rispetto a ciò che sempre più spesso invece si ha, sì da recuperare una “giurisdizionalità” della giurisdizione costituzionale, nelle sue peculiari espressioni, che in non poche circostanze appare invero essere appannata e smarrita, messa per intero da canto.

Come accennavo prima, l'espansione del numero dei comunicati si iscrive nella presente stagione di ridefinizione dei rapporti tra la Corte e l'opinione pubblica, alla quale si riconduce anche la riforma delle N. I. che ha ampliato le vie di accesso ai processi già incardinati, ed il "Viaggio in Italia", le cui tappe hanno coinciso con visite svolte dai singoli giudici nelle scuole e negli istituti di detenzione. A quest'ultimo, peraltro, è dedicata un'apposita sezione del sito, nella quale è stato "caricato" il docu-film sugli incontri svolti negli istituti di pena, proiettato in anteprima a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, trasmesso dalla televisione pubblica e presentato fuori concorso alla Biennale del Cinema di Venezia.

Per la verità, su tale ultimo versante la reale novità riguarda il "Viaggio" nelle scuole, poiché l'accordo con il MIUR che ha programmato gli incontri con gli studenti lungo tutta la Penisola ha *per la prima volta* "istituzionalizzato" l'ingresso della Corte nelle scuole, laddove, invece, la presenza della stessa negli istituti di detenzione non può dirsi sorprendente: la legge sull'ordinamento penitenziario consente, come si sa, ad *ogni* giudice costituzionale, oltre che al Presidente, di accedervi senza autorizzazione, al pari di altri soggetti espressamente individuati (art. 67, l. n. 354/1975). Colpisce come, ben prima della istituzione dei garanti (nazionale e locali) dei diritti dei detenuti, il garante dei diritti *di tutti* sia stato munito del potere di accesso "privilegiato" agli istituti di pena: il fatto che per questa parte la norma sia rimasta sostanzialmente inattuata, non può far dimenticare che si tratta dell'unico caso in cui *ciascun* giudice costituzionale è istituzionalmente chiamato a svolgere il ruolo di garante della Costituzione, peraltro in una forma peculiare, vale a dire constatando personalmente se e come, *di fatto*, la Carta repubblicana trovi attuazione negli istituti di detenzione (artt. 3, c. 2, e 27, c. 3, Cost.). Vero è che il fine specifico del "Viaggio" non coincide con quello della norma prima richiamata (A. MORRONE, *Suprematismo*, cit., 272), non avendo esso contemplato ingressi "a sorpresa" nelle strutture carcerarie, bensì incontri con i detenuti, durante i quali i giudici hanno svolto «un racconto della Costituzione» (G. LATTANZI, *Relazione del Presidente*, cit., 1). Ciò nondimeno, in entrambi i casi la *ratio* è quella di includere la Corte nell'impegno che la Repubblica profonde nel definire il "volto costituzionale della pena", in attuazione dell'art. 27, c. 3, Cost. [cfr. A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena (e i suoi sfregi)*, in *Diritto penale contemporaneo* (www.penalecontemporaneo.it), 28. 5. 2014].

Può perciò dirsi che i comunicati sulle decisioni proiettano la Corte "fuori dal palazzo" in senso *metaforico*, in quanto rivolti a diffondere la *reale* conoscenza e l'*effettiva* comprensione dell'operato della Consulta anche tra quanti non appartengono al selezionato novero dei "chierici", mentre il "Viaggio in Italia" ha consentito al Giudice delle leggi di uscirne *materialmente*, ma soltanto per raggiungere contesti del tutto particolari: le scuole, *luoghi di educazione*, e le carceri, *luoghi di rieducazione*, nei quali il ruolo di garante può essere assolto anche da ogni singolo componente della Corte, semplicemente "raccontando" la Costituzione. Peraltro, dalla recente relazione della Presidente della Corte si apprende che il "Viaggio in Italia" «continuerà, e troverà nel tempo nuove modalità di realizzazione» (così, M. CARTABIA, *L'attività della Corte costituzionale nel 2019*, in www.cortecostituzionale.it, 28. 4. 2020, 5).

Più complessa appare la prospettiva dischiusa dalla modifica delle N. I., che – con l'esclusione del controllo sull'ammissibilità del referendum abrogativo, per il quale resta ferma l'estensione del contraddittorio sancita dalla sent. n. 31/2000 – ha ampliato le occasioni in cui soggetti diversi dalle parti possono interloquire con la Corte, inserendosi nelle dinamiche di giudizi già instaurati. In tal caso, evidentemente, è la società civile a "entrare nel palazzo", ma le modalità di ingresso sono varie

[per tutti, v. i contributi in *Osservatorio sulle fonti*, 1/2020, di G.L. CONTI, *La Corte costituzionale si apre (non solo) alla società civile. Appunti sulle modifiche apportate dalla Corte costituzionale alle norme integrative in data 8 gennaio 2020*; C. GRISOLIA, *Le modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*; C. MASCIOTTA, *Note a margine delle nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale*; per notazioni di ordine generale, v. P. RIDOLA, “*La Corte si apre all’ascolto della società civile*”, in *Federalismi.it*, 2/2020; A. RUGGERI, *La “democratizzazione”* cit.].

Veri e propri interventi sono esperibili nei giudizi incidentali, da parte dei soggetti titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, secondo l’approdo raggiunto dall’evoluzione giurisprudenziale (art. 4, c. 7, N. I). Ma in questi e negli altri giudizi possono accedere ulteriori soggetti, diversi dalle parti costituite: gli *amici curiae* e gli *esperti di chiara fama*. Con la prima formula, la riforma si riferisce alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali titolari di un interesse collettivo o diffuso attinente al caso, i quali possono presentare per posta elettronica brevi memorie, senza assumere il ruolo di parti: spetta al Presidente decidere quali opinioni ammettere, ritenendole utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità (art. 4-ter, N. I). Alla visione “di parte” che tali soggetti necessariamente esprimono, fa da contraltare quella, di natura tecnico-scientifica, degli *esperti di chiara fama*, che – in base al nuovo art. 14-bis, N. I – la Corte può convocare in camera di consiglio per audizioni relative a specifiche discipline, quando la soluzione del caso da decidere coinvolga questioni di carattere specialistico: ad essi le parti costituite possono, con l’autorizzazione del Presidente, rivolgere domande. Va tuttavia rilevato che l’audizione degli esperti, per essere davvero utile, dovrebbe aprirsi il più possibile alle diverse opinioni che, inevitabilmente, si contendono il campo su ogni ambito oggetto di riflessione scientifica (v. A. RUGGERI, *La “democratizzazione”*, cit.).

Ora, è noto che, ordinariamente, ai soggetti diversi dalle parti processuali e da chi abbia un interesse – in senso tecnico – a partecipare al contraddittorio è consentito accedere alle aule giudiziarie soltanto per assistere, in rigoroso silenzio, alle udienze (a meno che il rito non si svolga a porte chiuse): la pubblicità dei processi è «coessenziale ai principi ai quali, in un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, deve conformarsi l’amministrazione della giustizia che in quella sovranità trova fondamento (art. 101, c. 1, Cost.)» (così, *ex multis*, sent. n. 12/1971). Tuttavia, nel processo costituzionale la connessione con la sovranità popolare assume implicazioni peculiari, poiché esso – operando a garanzia della Costituzione – riguarda *inevitabilmente* l’intera collettività. Ciò appare evidente se si considera l’efficacia *erga omnes* delle sentenze di accoglimento, ma in realtà *ciascun cittadino* ha interesse conoscere l’esito di *ogni* giudizio costituzionale: non si spiegherebbe, altrimenti, come mai *tutte* le decisioni della Corte vengano pubblicate sulla Gazzetta ufficiale.

Le implicazioni di tale peculiare connotazione del processo costituzionale, rendendo difficile tracciare un confine netto tra soggetti “interessati”, e soggetti *del tutto* estranei al rito che si svolge dinanzi alla Corte, dovrebbero riflettersi nelle regole sullo *jus postulandi*, sul ruolo delle parti e su quello degli interventori, nonché sull’ammissione di “interlocutori” della Corte *diversi* rispetto a quelli comunemente presenti negli altri processi, in quanto animati dall’intento di difendere la costituzionalità dell’ordinamento, e non (o non solo) dall’esigenza “egoistica” di tutelare una propria situazione soggettiva. Le scelte concretamente realizzabili sono diverse, come mostra il panorama del diritto comparato, in cui le combinazioni tra la legittimazione soggettiva ad adire il Giudice costituzionale per avviare il processo o per accedervi in un secondo momento e la individuazione

degli atti impugnabili danno vita, come si sa, a molteplici soluzioni (per tutti, v. B. BARBISAN, *Amicus curiae: un istituto, nessuna definizione, centomila usi*, in *Rivista AIC*, n. 4/2019; T. GROPPI, *Verso un giudizio costituzionale «aperto»? Riflettendo su interventi di terzi e amici curiae di fronte alle sfide per la giustizia costituzionale nel XXI secolo*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 371 ss.). Ovviamente, non è possibile trasformare l'aula del Palazzo della Consulta in un'agorà accessibile a tutti, nel qual caso il processo costituzionale smarrirebbe uno dei tratti «tipicamente espressivi della “giurisdizionalità”» (così, A. RUGGERI, *La “democratizzazione”*, cit.): tuttavia, se ogni processo *deve* essere “giusto”, in forza dell'art. 111 Cost., in quello costituzionale i principi del contraddittorio fra le parti, della parità delle armi, della terzietà ed imparzialità del giudice richiamati dalla norma ora evocata dovrebbero assumere tratti in cui si riflette la peculiare, doppia natura – politica e giurisdizionale – della Corte (v. A. PUGIOTTO, *Per un'autentica dialettica a Corte. Note a margine del seminario promosso a Palazzo della Consulta*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 364).

La revisione delle N. I., giunta dopo annosi dibattiti, oscillanti aperture del contraddittorio manifestatesi nella giurisprudenza costituzionale ed una precedente modifica dell'art. 4, N. I (per tutti, v. A. RUGGERI - A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2019, 271 ss.), si muove in questa direzione: ma è chiaro che il vero *quid novi* non si manifesta nella parte in cui essa recepisce gli approdi dell'evoluzione giurisprudenziale sull'intervento del terzo nel giudizio incidentale, bensì in quella in cui delinea le inedite figure degli *amici curiae* e l'audizione degli *esperti di chiara fama*. Anche qui, come nel caso dei comunicati – ma in una prospettiva diversa – torna il rapporto tra i “semplici” *cives* e i “chierici”, i quali in questo caso si ritrovano, sia pure con modalità differenti, “a monte” delle decisioni della Corte, e non più soltanto “a valle” delle stesse (e dei comunicati). Ed è peraltro possibile che le opinioni provenienti dagli uni e dagli altri si confrontino con riguardo al medesimo giudizio, arricchendo gli elementi di conoscenza a disposizione della Corte, sia che le visioni coincidano, sia che esse – anzi: *soprattutto* se esse – si esprimano in direzioni opposte (in proposito, v. S. FINOCCHIARO, *Verso una giustizia costituzionale più “aperta”: la Consulta ammette le opinioni scritte degli “amici curiae” e l'audizione di esperti di chiara fama*, in *Sistema penale* (www.sistemapenale.it), 23. 1. 2020; A.M. LECIS, *La svolta del processo costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae e esperti dalla porta principale*, in *Diritti comparati* (www.diritticomparati.it), 23. 1. 2020).

La riforma è troppo recente perché su di essa si possano esprimere giudizi a tutto tondo: ma può notarsi come, nonostante le differenze esistenti tra le due “nuove” categorie di interlocutori della Corte, in entrambi i casi la riforma assegni alla Corte un ampio margine di discrezionalità nella selezione dei soggetti da “ascoltare” e nella utilizzazione dei loro contributi, così da «bilanciare le opposte esigenze di trasparenza e chiusura, di vicinanza ed opportuna distanza dalla società civile» (in tal senso, v. A. SPERTI, *Corte costituzionale*, cit., 789). Nel caso degli *amici curiae*, la Corte non è tenuta a rendere pubbliche le ragioni che hanno indotto il Presidente ad escludere alcune opinioni e ad ammetterne altre, né è obbligata a ribattere puntualmente agli argomenti prospettati da ciascuna di esse [cfr. l'intervista di R. Conti a V. ONIDA e V. ZAGREBELSKY su *La Corte costituzionale aperta alla società civile*, in *Giustizia insieme* (www.giustiziainsieme.it), 4. 4 2020]. Gli *amici curiae* non assumono la veste di parti, né articolano una domanda di giustizia, alla quale ogni giudice, come si sa, è tenuto dare una risposta: la disponibilità all’“ascolto” da parte della Corte, insomma, non comporta necessariamente il “dialogo” con chi ad essa si rivolga in questa veste.

Quanto agli “esperti”, non solo il loro ingresso dipende integralmente dalla decisione della Corte di convocarli, ma anche i loro pareri saranno indirizzati nella direzione fissata dalle richieste

formulate dalla Corte, pur se sarà possibile che ulteriori profili della tematica in gioco siano affrontati in risposta alle domande delle parti, sempre che queste siano autorizzate dal Presidente (v. A. SPERTI, *Alcune riflessioni sull'apertura della Corte alla società civile nella recente modifica delle Norme integrative*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, cit., 23 marzo 2020; A. IANNUZZI, *La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un'innovazione importante in attesa della prassi*, in *Osservatorio AIC*, 2/2020, 22 ss.). Appare però ineludibile che, laddove gli apporti forniti dagli uni e dagli altri incidano *effettivamente* sulla soluzione data al caso, la Corte ne dia rigorosamente conto nella motivazione della decisione. Quest'ultima potrà perciò arricchirsi di una "parte" rivolta a esplicitare le ragioni che spingono la Consulta a tenere conto delle opinioni degli *amici curiae* e dei pareri degli esperti, ed è possibile – ma qui si entra nel predittivo, con tutte le cautele del caso – che tale mutamento logico-strutturale della composizione argomentativa della motivazione, in quanto orientato a garantire la trasparenza del processo di formazione della decisione, spiani la strada all'introduzione dell'opinione dissenziente e di quella concorrente, proiettando una luce nuova sul recepimento di tale istituto, al centro di un ben noto ed annoso dibattito (C. GRISOLIA, *Le modifiche*, cit., 7).

Restando al presente, mi sembra che l'ascolto degli "esperti" e quello degli *amici curiae* miri a rinsaldare l'autorevolezza ed il prestigio della Corte, i *soli* fattori da cui dipende il consenso che essa «è in grado di ricevere in ragione della credibilità – tecnica e culturale – dei suoi prodotti» (così, E. CHELI, *Corte costituzionale e potere politico. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone*, in *Quad. cost.*, 4/2019, 784), consentendole di potenziare la persuasività delle motivazioni delle proprie decisioni sul piano della *ragionevolezza* e su quello della *razionalità* tecnico-scientifica che le sorregge.

Gli *input* provenienti dalla società civile non giungeranno più "dentro il palazzo" soltanto attraverso la mediazione della stampa in occasione dell'incontro annuale con il Presidente o – con riferimento alle opinioni degli "esperti" – dai seminari periodicamente organizzati dalla Corte per acquisire il punto di vista degli studiosi su questioni controverse di particolare rilievo: uno dei più recenti, peraltro, ha riguardato proprio, e non casualmente, l'«Intervento di terzi e *amici curiae* nel giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, anche alla luce dell'esperienza di altre Corti costituzionali e sovranazionali» (si rinvia alle relazioni di T. GROPPI, *Verso un giudizio*, cit., 371 ss., e di V. MARCENÒ, *La solitudine della Corte costituzionale dinanzi alle questioni tecniche*, in *Quad. cost.*, n. 2/2019, 393 ss., nonché alla comunicazione di P. COSTANZO, *Brevi osservazioni sull'amicus curiae davanti alla Corte costituzionale italiana*, in *Consulta Online*, 1/2019, 120 ss.). Ma non tutte le "voci" che risuonano al di fuori del Palazzo della Consulta echeggeranno anche nel processo costituzionale, bensì soltanto quelle che la Corte deciderà di "ascoltare", e sarà sempre essa a calibrare le ricadute dell'"ascolto" di queste "voci" sulla decisione, nei termini che saranno indicati nella motivazione.

L'applicazione futura delle nuove norme mostrerà se, come è auspicabile, la Corte saprà dosare tale discrezionalità per contenere i rischi inevitabilmente sottesi a ogni "apertura" del processo costituzionale alla società civile, a partire dall'irruzione metaforica della "piazza" nel Palazzo della Consulta, «fino al pericolo mortale per il Giudice delle leggi di essere trascinato (non nel circuito, bensì) nel circo mediatico» (così, A. PUGIOTTO, *Per un'autentica dialettica*, cit., 369).

I PARTECIPANTI AL FORUM

Lorenza Carlassare, Professoressa emerita di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Padova

Maria Cristina Grisolia, già Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Firenze

Valerio Onida, Professore emerito di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Milano; Presidente emerito della Corte costituzionale

Roberto Romboli, Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Pisa

Antonio Ruggeri, Professore emerito di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Messina

Carmela Salazar, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria